ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1967

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALESI: Provvidenze per danni da maltempo in Portogruaro e San Donà di Piave (Venezia) (23093, 23801) 10884

ALESSI CATALANO MARIA: Energia elettrica agli alloggi popolari di Quartirello di Riposto (Catania) (24190) 10885

ALMIRANTE: Miglioramenti ai pensionati di guerra (24235) 10885

ALPINO: Permesso di residenza in Svizzera ai cittadini della Valle d'Aosta (21537) 10886

ALPINO: Provvidenze per danni da maltempo nella zona di Pinerolo a Val Lemina (Torino) (23566) 10887

AMBROSINI: Condizioni igieniche nell'azienda Acquarama di Montorio Veronese (Verona) (22970) 10887

AMODIO: Tariffe per la pesca per i paesi partecipanti al *Kennedy round* (23051) 10888

BIAGGI FRANCANTONIO: Proroga termine per versamento quote dovute all'INAIL (21650) 10888

BIAGINI: Assegno di previdenza ai pensionati di guerra (24018) 10889

BIAGIONI: Integrazione statale ai comuni a seguito dell'abolizione dell'imposta sul vino (24194) 10889

BIANCHI GERARDO: Assunzione obbligatoria per gli orfani di guerra (22589) 10890

BISANTIS: Acquedotto in San Pietro Apostolo (Catanzaro) (23653) 10890

BO: Doppia iscrizione all'assistenza sanitaria per gli esercenti attività commerciali (21719) 10891

BRANDI: Gestione dell'Associazione mutilati di guerra di Roma (23279) . . . 10891

BRANDI: Aggiornamento dello schedario generale dei titoli azionari (24599) . . . 10892

BRIGHENTI: Raduno nazionale dei reduci d'Africa in Bergamo (6029, *già orale*) . 10893

BUFFONE: Corsi di qualificazione professionale per gli invalidi civili (23287) . 10893

CALABRÒ: Circa le trasmissioni radiotelevisive col sistema dei giuochi a premi (23902) 10894

CALVARESI: Società Carburo di Ascoli Piceno (23398) 10894

CARADONNA: Ricezione secondo canale TV in Subiaco, Roviano, Vicovaro e Arsoli (Roma) (23894) 10894

PAG.

CATELLA: Convenzione italo-svizzera sui controlli doganali abbinati (23743) . . 10895

COCCO MARIA: Trattamento degli ex dipendenti della Carbosarda da parte dell'ENEL (22991) 10896

CORGHI: Medici in servizio presso il sanatorio di Sondalo (Sondrio) (22182) . 10896

DE MARZI FERNANDO: Incasso dei premi assicurativi da parte dell'INAIL (19288) 10897

DE MARZI FERNANDO: Timbratura delle uova provenienti dai paesi CEE (23915) . 10897

DI LORENZO: Provvidenze per danni da incendi in provincia di Siracusa (24253 e 24254) 10898

FERIOLI: Servizio postale di Ottone (Piacenza) (24587) 10899

FIUMANÒ: Opere di arginatura su di un torrente a Grotteria (Reggio Calabria) (20967) 10899

FIUMANÒ: Licenziamenti nella ditta Lagani in comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria) (22937) 10900

FIUMANÒ: Approvvigionamento idrico di Grotteria e del comune di Condofuri (Reggio Calabria) (23241 e 24304) . . 10900

FRANCHI: Pensione di guerra e Stua Romano, Garofalo Antonio, Crimi Pietro, Disnán Umberto (24274) 10901

FULCI: Teleselezione in Messina (24290) . 10903

GOLINELLI: Incidente mortale a D'Andrea Orazio dipendente della Montedison di Fusina Porto Marghera (Venezia) (22932) 10903

ISGRÒ: Vertenza sindacale nell'arsenale della Marina militare di La Maddalena (Sassari) (23983) 10903

ISGRÒ: Compenso straordinario al personale della marina dei fari e dei segnalamenti marittimi (24130) 10904

LEOPARDI DITTAIUTI: Prezzo dei suini (22333) 10904

LUCCHESI: Elezioni nella camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno (24791) 10905

LUZZATTO: Richiesta di autorizzazione per comizi (22735) 10905

MAGNO: Riassestamento terreno dopo l'effettuazione all'estrazione di betonite in Casalnuovo Monterotaro (Foggia) (24337) 10906

PAG.

MAZZONI: Contributi assicurativi per i lavoranti a domicilio nel mantovano (22504) 10906

MICELI: Energia elettrica in Spilinga (Catanzaro) (24150) 10906

MINASI: Eliminazione dei centri-scorta per il personale delle poste (24547) . . . 10907

MUSSA IVALDI VERCELLI: Chiamata alle armi per gli obiettori di coscienza (23951) 10908

NAPOLI: Liquidazioni INAIL a lavoratori della Calabria (21889) 10908

ORLANDI: Vendita di nuove sigarette americane (24242) 10908

PIETROBONO: Erogazione d'acqua in Frosinone (24089) 10909

PUCCI EMILIO: Ufficio postale in Lutirano (Firenze) (23984) 10910

ROBERTI: Chiusura stabilimenti tessili di Treviglio (Bergamo), Carbonate di Como e Parabiate di Milano (20867) 10910

SERVADEI: Elettrificazione zone rurali (23504) 10911

SINESIO: Trasferimenti dei sottofficiali della guardia di finanza (24327) 10911

SPONZIELLO: Sui contratti di compravendita di alloggi GESCAL con iscrizione di ipoteca legale (21639) 10912

SPONZIELLO: Pensione di guerra a Pepe Francesco Paolo (23388) 10913

TAVERNA: Partecipazione del Friuli-Venezia Giulia alla fiera di Klagenfurt (24682) 10913

USVARDI: Contrabbando di accendini dal Giappone (23050) 10913

VALITUTTI: Industrializzazione dei comprensori irrigui (23691) 10914

VENTUROLI: Problemi trattati su *Rassegna della stampa* dell'INPS (21790) 10914

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danneggiamenti provocati dal nuovo e violentissimo nubifragio abbattutosi nel circondario del comune di Portogruaro (Venezia) l'8 giugno 1967.

L'interrogante chiede se i ministri, dopo le durissime conseguenze sopportate da questi stessi comuni con la famosa alluvione del 1966, ritengano indispensabile intervenire urgentemente con adeguati provvedimenti.

(23093)

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere come intendano venire incontro alle gravi difficoltà in cui si sono venute a trovare le aziende agricole della provincia di Venezia, in particolare quelle dei mandamenti di Portogruaro e di San Donà di Piave (Venezia), in seguito agli eccezionali nubifragi verificatisi nei giorni 8, 9 e 10 giugno 1967 in quelle zone. Tali nubifragi sono da considerarsi senz'altro più violenti di quelli verificatisi nell'autunno 1966 ed hanno messo in grave crisi il raccolto di grano, barbabietole, granoturco, foraggi e uva, tanto da costringere gli agricoltori a ricorrere a prestiti bancari.

L'interrogante chiede pertanto che vengano effettuati i necessari sopralluoghi per lo accertamento dei danni al fine di mettere gli interessati nelle condizioni di usufruire delle provvidenze fiscali e dei contributi governativi previsti dalla legge n. 739. (23801)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia, le precipitazioni e i conseguenti allagamenti. verificatisi nei giorni 8, 9 e 10 giugno 1967, hanno causato, nella zona del basso portogruarese e del mandamento di San Donà di Piave, sensibili danni alle colture foraggere, delle bietole, del mais e del grano, con una incidenza media del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale aggirantesi intorno al 50-60 per cento circa.

I tecnici dell'ispettorato agrario hanno dato ai produttori colpiti ogni possibile assistenza, soprattutto nel settore fitosanitario, al fine di prevenire l'insorgenza di infezioni fungine. Sono state, inoltre, consigliate opportune concimazioni e rotture di appezzamenti, che sono stati destinati alla produzione di foraggere.

Questo Ministero, a sua volta, ha disposto, a favore dell'ispettorato, l'assegnazione di 30 milioni di lire, per quote di concorso statale negli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni; con tale assegnazione è possibile concedere prestiti per un volume complessivo di 900 milioni di lire.

Inoltre, sono stati sovvenzionati lavori di bonifica per circa 60 milioni di lire, allo scopo di potenziare gli impianti idrovori dei consorzi interessati, per poter far fronte, in futuro, ad eventi di carattere eccezionale.

Nella circostanza, la prefettura di Venezia ha disposto l'accreditamento di somme agli ECA dei comuni di Portogruaro e di San Michele al Tagliamento per l'attuazione di misure assistenziali a favore delle famiglie rurali danneggiate.

Il Ministero delle finanze ha già in corso di esame le relazioni inviate dai dipendenti uffici periferici, ai fini della eventuale concessione delle agevolazioni fiscali e contributive consentite dalla legge 21 luglio 1960, numero 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

ALESSI CATALANO MARIA E GATTO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'ENEL non ha ancora fornito, nonostante le numerose sollecitazioni, l'energia elettrica agli assegnatari degli otto alloggi costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, nella borgata di Quartirello del comune di Riposto (Catania).

Ciò premesso, poiché l'inerzia del suddetto ente è causa di grave disagio per i lavoratori e le loro famiglie, gli interroganti chiedono di sapere se il ministro intenda intervenire con urgenza perché ai suddetti assegnatari sia fornita al più presto l'energia elettrica. (24190)

RISPOSTA. — L'ENEL, già da tempo, ha preso contatto con il comune di Riposto per acquisire tutti gli elementi occorrenti a risolvere, in modo organico, il problema della fornitura di energia elettrica ai 98 alloggi costruiti dall'Istituto autonomo case popolari e, precisamente, ai 90 alloggi in contrada Quartirello per lavoratori e agli 8 alloggi in contrada Altarello per braccianti agricoli.

Tuttavia, poiché gli alloggi in contrada Altarello sono già finiti a assegnati, l'ENEL, ha deciso di allacciarli con una linea provvisoria in attesa di definire con il comune di Riposto gli atti per l'allacciamento delle case della contrada Quartirello, le quali non sono ancora complete nè assegnate.

Gli assegnatari degli otto alloggi in questione sono stati invitati dagli uffici competenti dell'ENEL a sottoscrivere i contratti di fornitura di energia, dopodiché l'ente provvederà all'allacciamento delle abitazioni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se modalità dei criteri che dovranno seguire, sia i pensionati sia l'ONIC, per l'esecuzione applicativa della legge 18 maggio 1967, n. 318 in materia di miglioramenti concessi a favore dei pensionati di guerra. E ciò, precisamente, riguardo agli articoli 1 e 19 della suddetta legge circa le formalità di rito (non precisate) per accedere al passaggio da una lettera di superinvalidità ad un'altra superiore (cui alle lettere *G*, *F*, *B*, *A/bis* e semplice) per effetto dei nuovi criteri di valutazione delle infermità stesse cui è cenno nella citata legge (articoli 1 e 19) e con particolare attenzione per le infermità mentali e tubercolotiche. (24235)

RISPOSTA. — La legge 18 maggio 1967, numero 318, concernente « modifiche alle norme sulle pensioni di guerra » prevede, oltre la concessione di miglioramenti economici sui trattamenti pensionistici diretti e indiretti, anche la istituzione di nuovi benefici ed una diversa regolamentazione per taluni importanti istituti giuridici.

Per l'attuazione di tali disposizioni, questo Ministero sin dal 30 maggio 1967, e cioè il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge medesima, ha impartito le necessarie istruzioni ai dipendenti uffici centrali e periferici. Ciò ha consentito di corrispondere tempestivamente agli interessati i miglioramenti economici previsti dall'articolo 1 della legge, cui in particolare si riferisce l'interrogante e, precisamente, ai pensionati diretti con le rate scadute il 12 agosto 1967 ed a quelli indiretti con le rate scadute il 5 settembre successivo. In dette rate sono state comprese le differenze arretrate spettanti, a seconda dei casi, dal 16 settembre 1966 o dal 1° luglio 1967.

Per quanto concerne, invece, le innovazioni di natura medico-legale che comportano una diversa e più favorevole classificazione di talune infermità ed alle quali, pure, si riferisce l'interrogante, si precisa che esse riguardano principalmente determinate menomazioni fisiche che dànno luogo alla concessione dell'assegno di superinvalidità.

I nuovi criteri di classificazione sono contemplati nella tabella *E*, allegata alla citata legge n. 318 che sostituisce, come precisato nell'articolo 1 del provvedimento, la corrispondente tabella annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Circa le modalità da seguire per ottenere il miglior trattamento derivante dalla classificazione superiore di cui sopra, si fa presente che per le pratiche già definite gli interessati debbono produrre apposita istanza a questo Ministero, direzione generale delle pensioni di guerra, come esplicitamente previsto dall'articolo 19 della legge medesima.

Sulla base di tale istanza e purché non vi siano dubbi circa l'ascrivibilità della meno-

mazione fisica ad una più favorevole classifica, rispetto a quella in precedenza assegnata, viene senz'altro predisposto schema di provvedimento concessivo del beneficio, da sottoporsi all'esame di merito del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per l'ulteriore corso; altrimenti viene preliminarmente interpellato il competente organo sanitario dell'amministrazione perché esprima il proprio parere al riguardo.

Per le pratiche ancora in trattazione, allo scopo di assicurare la sollecita applicazione dei cennati nuovi criteri di classificazione sono state impartite fin dal 14 giugno 1967, con circolare n. 109, protocollo n. 31597, apposite istruzioni alla commissioni mediche per le pensioni di guerra ed ai dipendenti servizi di questo Ministero.

Con tale circolare è stato stabilito, fra l'altro, che detti nuovi criteri di classificazione debbono essere tenuti presenti sia in sede di primi accertamenti sanitari che per quelli disposti per la rinnovazione degli assegni, per aggravamento o per aggiornamento. In tale modo le più favorevoli disposizioni di legge trovano pratica attuazione anche nei riguardi di quegli invalidi che, pur non avendo formulato esplicita domanda in proposito, siano sottoposti, per uno dei motivi sumdicati, ad accertamenti sanitari.

Infine, si fa presente che alle disposizioni di cui sopra è stata data ampia diffusione, anche attraverso la stampa e la RAI-TV, per cui si ritiene che gli interessati e le associazioni che li rappresentano siano a conoscenza delle modalità da seguire per il conseguimento dei benefici accordati.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se ravvisino l'urgente necessità di promuovere trattative con le competenti autorità svizzere, per ottenere che per i cittadini italiani della Valle d'Aosta ed eventualmente di altre zone di confine il permesso di residenza stabile in territorio elvetico venga accordato dopo cinque anni di permanenza consecutiva anziché dieci, dato che tale concessione è già in vigore per i cittadini francesi.

Si chiede, inoltre, di conoscere se si ritenga di promuovere l'abolizione della legalizzazione consolare dei documenti anche fra l'Italia e la Svizzera, come già avvenuto tra Francia, Jugoslavia e Italia. (21537)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dallo interrogante è ben noto al Governo italiano, che ne è stato già ufficialmente interessato con una nota del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta in data 19 ottobre 1966 cui era allegato il testo della deliberazione del consiglio regionale del 10 agosto 1966 n. 114 auspicante la parificazione dei valdostani emigrati in Svizzera ai cittadini francesi in materia di permesso di domicilio. Nella stessa nota si chiedeva un intervento presso il governo elvetico inteso ad ottenere tale parificazione.

Il Ministero degli affari esteri vede naturalmente con favore ogni possibilità di abbreviare i termini del permesso di domicilio in Svizzera per i nostri emigrati e di migliorare il trattamento attualmente previsto al riguardo dagli accordi bilaterali esistenti: ma è evidente che ciò può essere considerato solo nel quadro di una modifica dell'attuale situazione che vada a favore di tutti gli emigrati italiani, senza distinzione alcuna tra loro. Del resto, una eventuale richiesta di trattamento particolare per cittadini italiani della Valle d'Aosta, specie sotto il profilo di una inammissibile assimilazione ai cittadini della repubblica francese, porrebbe sia all'Italia sia alla Svizzera delicati problemi, indebolendo ovviamente la stessa azione del Ministero degli esteri a favore di una generale riduzione del periodo necessario all'acquisizione del permesso di residenza stabile in favore di tutti gli emigrati italiani.

Il Ministero degli affari esteri, non mancherà, comunque, di insistere in argomento con le autorità svizzere, auspicando che una soluzione possa essere facilitata dai più recenti orientamenti della confederazione elvetica verso una crescente integrazione degli emigranti.

Per quanto riguarda il problema delle legalizzazioni, va rilevato che, in data 16 novembre 1966, è stata firmata una convenzione italo-svizzera che prevede l'esenzione della legalizzazione per gli atti dello stato civile. Il testo dovrà essere approvato dal Parlamento. Inoltre l'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri in genere è stata promossa dal Governo nel quadro delle disposizioni della convenzione pluriennale adottata dall'Aja il 5 ottobre 1961 e firmata dall'Italia e dalla Svizzera. Il testo è stato già approvato dal Parlamento e la ratifica italiana verrà depositata non appena fissate le procedure interne da cui dipende il funzionamento della convenzione stessa.

È auspicabile che la Svizzera proceda anche essa al più presto alla ratifica di tale convenzione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: ZAGARI.

ALPINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere se e quali misure intendano assumere, nell'ambito delle norme vigenti per riparare le conseguenze delle calamità naturali e anche extra, per sovvenire alla distruzione e ai gravi danni arrecati nella zona di Pinerolo e specialmente nella Val Lemina alle colture, alle aziende e alle opere pubbliche, dal nubifragio e conseguenti alluvioni di domenica 20 agosto 1967. (23566)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Torino ha riferito che i nubifragi del 12 e 20 agosto 1967 hanno interessato alcune zone dei comuni di Pinerolo e della Val Lemina, causando danni di una certa entità alle colture del mais, alle foraggere, ai fruttiferi, alla vite e agli ortaggi.

Nella circostanza, il predetto ispettorato, per il tramite del locale ufficio agricolo di zona, non ha mancato di rivolgere adeguata opera di assistenza tecnica a favore degli agricoltori colpiti, i quali, nei casi di perdita di prodotto di tale gravità da compromettere il bilancio economico aziendale, potranno rivolgere domanda all'ispettorato medesimo, per ottenere la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive integrazioni.

Il Ministero delle finanze ha già in corso di esame le relazioni inviate dai dipendenti uffici periferici, ai fini della eventuale concessione delle agevolazioni fiscali e contributive consentite dalla legge 21 luglio 1960, numero 739.

Per quanto concerne i danni alle opere pubbliche, l'ufficio del genio civile di Torino ha precisato che i danni medesimi riguardano alcuni tratti di strade comunali, per il cui ripristino, per altro, non ricorrendo gli estremi per interventi di somma urgenza, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, i comuni interessati possono avanzare domanda di contributo nella relativa spesa al competente Ministero dei lavori pubblici, ai termini della legge 30 giugno 1964, numero 239.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

AMBROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza degli svenimenti e delle crisi isteriche cui vanno soggette – con troppa frequenza – le operaie dell'azienda Acquarama di Montorio Veronese (Verona) e, particolarmente, dei 19 casi verificatisi il 26 giugno, in due dei quali si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Lo stabile, della capienza di 250 dipendenti, oggi affollato da un numero doppio, l'assenza di un efficiente impianto di aerazione, la carenza di assistenza medico sanitaria e, soprattutto, gli insostenibili e di continuo accentuati ritmi di lavoro, sono alla origine di tale situazione.

L'interrogante chiede al ministro di adottare rapidamente tutte le misure che possano garantire la salute dei dipendenti e impedire che abbiano a ripetersi per il futuro i dolorosi casi denunciati. (22970)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Verona ha effettuato presso l'azienda Acquarama di Montorio Veronese controlli e accertamenti dai quali è effettivamente risultata l'esistenza di disagiate condizioni ambientali di lavoro causate dalla carenza di accorgimenti atti a contenere gli effetti della elevata temperatura estiva. Al riguardo l'ispettorato ha impartito alla ditta prescrizioni circa le misure tecniche da adottare.

Per quanto concerne gli svenimenti di 19 operaie verificatisi il 26 giugno 1967, si fa presente che solo per due di esse si è reso necessario il ricovero in ospedale, dal quale, però, sono state dimesse dopo poche ore; le altre invece hanno accusato leggeri malesseri per altro subito scomparsi.

Per quanto riguarda la rispondenza delle caratteristiche dei locali dello stabilimento alla natura dell'attività produttiva (industria confezioni) e al numero dei lavoratori operanti in ciascun ambiente di lavoro, il citato organo ispettivo non ha rilevato situazioni negative; la cubatura delle costruzioni, infatti, è risultata superiore a quella minima stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e non si è riscontrato affollamento di locali.

Ugualmente, nessun rilievo è stato mosso alla ditta relativamente all'apparato di pronto soccorso, che risulta costituito da un locale attrezzato ad infermeria, nel quale, in caso di bisogno, presta la sua opera un medico ospedaliero facilmente reperibile.

Si fa presente, infine, che dalle indagini esperite, confortate anche da dichiarazioni

della commissione interna, non sono risultati casi di esaurimento psico-fisico causati alle lavoratrici da insostenibili ritmi di lavoro.

Il Ministro: Bosco.

AMODIO. —*Ai Ministri degli affari esteri, del commercio estero e della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante la precisa e documentata opposizione delle categorie produttrici, non sia sostenuta, nel corso delle trattative per il *Kennedy round* in materia agricola, la necessità di mantenere invariata la tariffa esterna comune per i prodotti della pesca (v.d. 03.01).

L'interrogante pone particolarmente in rilievo che il cedimento tariffario dall'8 per cento al 6 per cento sui calamari costituisce un consistente successo del commercio giapponese ed un palese danno per la produzione italiana, e non tiene conto che il provvedimento contrasta con la norma legislativa nazionale che consente il ricorso alla applicazione dell'articolo 44 del trattato di Roma, proprio per garantire l'equo livello dei prezzi dei molluschi sul mercato interno.

Ciò premesso l'interrogante chiede che sia valutata l'opportunità - per le stesse considerazioni che hanno motivato la realizzazione del predetto decreto ministeriale 18 gennaio 1967 (disarmo del 20 per cento della flotta peschereccia oceanica nazionale) - di sollecitare l'apertura di un negoziato di svincolo a termine, in sede GATT, per ovviare a nuove serie negative conseguenze per l'armamento peschereccio italiano causate dallo abbattimento tariffario del 25 per cento sulla voce doganale relativa ai calamari. (23051)

RISPOSTA. — È opportuno, in primo luogo, considerare che le concessioni tariffarie accordate nel settore della pesca ad altri paesi partecipanti al *Kennedy round*, non ha causato alcuna pregiudizio alla politica comune in materia di pesca che dovrà ancora essere elaborata nell'ambito della CEE. Non è stato, cioè, assunto alcun obbligo che possa impedire alla comunità di orientare la politica comune in funzione degli interessi della produzione comunitaria.

Se la Comunità si è indotta ad accordare della riduzioni tariffarie nel settore della pesca, lo ha fatto perché si è resa conto che, in mancanza di tali concessioni, sarebbe stato estremamente difficile concludere un accordo sodisfacente con i paesi principalmente interessati (i paesi scandinavi ed il Giappone), i quali, a loro volta, avevano offerto, in altri settori, concessioni tariffarie interessanti per le esportazioni degli Stati membri della CEE.

Sono, quindi, le esigenze dei negoziati del *Kennedy round* che hanno reso necessaria l'offerta di alcune riduzioni tariffarie nel settore della pesca.

A tale proposito si fa presente che:

1) la riduzione dall'8 al 6 per cento del dazio della tariffa esterna comune sui calamari, concesso dalla Comunità ai paesi terzi nel *Kennedy round*, verrà applicata a partire dal 1° luglio 1968, per gradi, nel corso di un quinquennio;

2) attualmente vige, per l'importazione in Italia dei calamari dai paesi terzi, il sistema dei prezzi minimi, sistema che neutralizza ed assorbe l'elemento protettivo del dazio; tale sistema, recentemente introdotto nel nostro paese, dovrebbe permettere di rimediare alle eventuali difficoltà derivanti dalla concorrenza giapponese;

3) da ultimo si fa presente che è in corso di definizione, da parte dei competenti servizi della Commissione della CEE una politica comunitaria per il settore della pesca, tanto dal punto di vista delle strutture quanto da quello commerciale: in attesa di tale definizione i provvedimenti e le misure diretti a tutelare le attività dell'armamento peschereccio italiano dovranno avere necessariamente carattere provvisorio.

Quanto alla richiesta dell'interrogante di sollecitare l'apertura, nell'ambito del GATT, di un negoziato per la deconsolidazione della nostra concessione tariffaria, è da far rilevare che un negoziato del genere potrebbe essere aperto solo dopo che la concessione tariffaria sarà entrata in vigore, e dopo che gli effetti della sua applicazione avranno potuto essere constatati o quanto meno le minacce di grave perturbazione si saranno manifestate.

È quindi molto prematuro pensare alla possibilità di un ricorso alle disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BIAGGI FRANCANTONIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga il caso di spostare dal giorno 10 gennaio al giorno 20 il termine per il versamento delle quote dovute all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124.

Risulta infatti che molte ditte incorrono nelle onerose penalità previste (interessi di mora e un quinto dell'intera quota) perché la disposizione sopra nominata fa obbligo contestuale col pagamento anticipato delle quote dovute, di un riepilogo degli anni precedenti dove vengono specificati i pagamenti effettuati al personale durante l'anno.

Il periodo dal 1° al 10 gennaio mette in difficoltà molte ditte per compiere questi conteggi date le numerose festività e gli impegni di inizio d'anno.

Chiede l'interrogante se sia possibile, qualora non si creda di spostare il termine per il pagamento delle quote, di spostare almeno il termine per la presentazione dei riepiloghi. (21650)

RISPOSTA. — In base al disposto dell'articolo 44 del testo unico 30 giugno 1965, numero 1124, i datori di lavoro sono tenuti a versare il premio o le rate di premio entro dieci giorni dalla data di inizio del periodo assicurativo e che entro trenta giorni dalla scadenza delle rate di premio sono tenuti a presentare il « riepilogo degli anni precedenti » (dichiarazione delle retribuzioni effettivamente pagate nel precedente periodo di assicurazione) di cui all'articolo 28 del testo unico citato.

Premesso, pertanto che già allo stato della vigente legislazione, i due termini non coincidono in quanto intercorre tra di essi un periodo di venti giorni, da rilevato che una eventuale modifica dei detti termini può essere disposta soltanto con apposito provvedimento legislativo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

BIAGINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre affinché gli uffici provinciali del tesoro avvertano i titolari di pensione di guerra aventi diritto al beneficio dell'assegno di previdenza al momento del compimento dell'età prescritta dato che sono ormai migliaia i casi di soggetti aventi diritto che hanno perduto somme considerevoli per non avere fatto domanda tempestivamente e dato che la decorrenza del suddetto assegno avviene dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. (24018)

RISPOSTA. — Si premette, innanzitutto, che per effetto del combinato disposto degli articoli 43 e 117 della legge 10 agosto 1950, numero 648, il beneficio dell'assegno di previdenza viene concesso ai titolari di pensioni di guerra dirette e indirette in base a documentata istanza dei rispettivi interessati.

Inoltre, le disposizioni contenute nei citati articoli prevedono che l'assegno medesimo spetta a decorrere dal giorno del compimento dell'età prescritta, qualora venga richiesto entro un anno dalla data di insorgenza del diritto, e dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, qualora questa venga prodotta dopo un anno dal compimento dell'età o nei casi in cui il beneficio venga richiesto anticipatamente per inabilità a proficuo lavoro.

Ciò premesso, si deve far presente che l'assegno in questione non compete indistintamente a tutti i titolari di pensione di guerra che abbiano raggiunto l'età prescritta, o che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro, ma viene attribuito soltanto a coloro il cui reddito complessivo netto non sia assoggettabile all'imposta complementare (articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266).

Pertanto, tenuto presente che l'emolumento in parola viene accordato, per espressa disposizione di legge, esclusivamente a richiesta degli interessati ai quali incombe l'obbligo, fra l'altro, di comprovare il possesso del requisito della non assoggettabilità del reddito all'imposta complementare – requisito questo non desumibile dagli atti d'ufficio – questo Ministero ritiene che in proposito non possa essere impartita alcuna particolare, nuova disposizione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

BIAGIONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga tempo di dover comunicare quando verrà liquidata l'integrazione statale sull'abolita imposta di consumo sul vino, i cui importi vengono regolarmente iscritti nei bilanci di previsione dei comuni sin dal 1963.

È evidente che la mancata copertura di tale minore entrata determina col passare degli anni, soprattutto nei piccoli comuni, gravi ed incolmabili deficienze di cassa che non consentono di svolgere neppure le più elementari attività degli enti locali e portano gli stessi comuni agli indebitamenti, molto spesso onerosi per le azioni legali che intraprendono i creditori. (24194)

RISPOSTA. — L'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, disposta a decorrere dal 1° gennaio 1962 dall'articolo 8 della legge 18

dicembre 1959, n. 1079, ha comportato per i comuni una perdita annua di circa 35 miliardi di lire.

Tale perdita è stata compensata per circa la metà mediante l'attribuzione in via continuativa, ai comuni con più di 10 mila abitanti, di una compartecipazione al provento dell'IGE sulle carni e sui vini localmente riscossa (articolo 5 della legge n. 1079 del 1959).

Per la restante parte i comuni hanno ottenuto la compensazione, a carico dell'erario, soltanto per gli anni 1962 e 1963, rispettivamente con le leggi 23 maggio 1964, n. 403 e 5 luglio 1966, n. 527.

Occorre, quindi, provvedere per gli anni 1964, 1965 e 1966, per una complessiva spesa di circa 54 miliardi.

Allo stato attuale, ogni iniziativa, analoga a quelle adottate per gli anni 1962 e 1963, resta condizionata dalla ricerca delle fonti di copertura del relativo onere. Tale ricerca, non senza difficoltà, si va svolgendo presso il competente Ministero del tesoro, nell'ambito delle possibilità di bilancio.

Si ritiene, comunque, che per l'avvenire il problema possa essere risolto in via definitiva mediante l'approvazione dell'apposito disegno di legge predisposto dal Ministero delle finanze concernente disposizioni in materia di imposte comunali di consumo. Tale provvedimento, attualmente all'esame del Parlamento, potrà non soltanto compensare i comuni della perdita di cui si tratta, nonché di quelle subite per le esenzioni in materia edilizia, ma contribuirà in modo sensibile al risanamento delle finanze comunali, in quanto il maggior gettito che da esso potrà derivare è valutabile in circa 75 miliardi di lire all'anno.

Il Ministro: PRETI.

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come debba essere interpretato l'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, per quanto si riferisce al comma primo, lettera *b*), considerando che il terzo comma di detto articolo fa riferimento all'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ai soli effetti della prova della condizione richiesta (nel caso specifico di essere o meno orfano di guerra), come nei comuni secondo e quarto sono indicate altre leggi e modalità agli effetti di provare l'esistenza delle condizioni richieste.

(22589)

RISPOSTA. — L'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, recante provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra nonché delle vedove e degli orfani dei caduti per servizio in materia di assunzione obbligatoria al lavoro, individua specificamente, al primo comma, negli appartenenti alle categorie cennate i destinatari della disciplina giuridica in argomento, ed indica, nei commi successivi la documentazione che gli stessi sono tenuti a produrre per dimostrare la rispettiva condizione.

Per quanto concerne, in particolare, gli orfani di guerra, è precisato che tale qualità deve risultare da apposita certificazione attestante l'iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, numero 308.

Al riguardo si osserva che il riferimento a quest'ultima legge e quello ad altre normative relative alle vedove di guerra nonché alle vedove ed agli orfani di caduti per causa di servizio è stabilito ai soli effetti della individuazione della documentazione di cui gli interessati debbono essere in possesso per comprovare l'appartenenza alla relativa categoria.

Da ciò discende, quindi, che l'esistenza della richiesta condizione di orfano o di vedova di guerra e per servizio conferisce titolo all'ammissione degli istanti al beneficio del collocamento obbligatorio presso pubblici e privati datori di lavoro secondo le modalità e le percentuali espressamente previste dagli articoli 1, 6 e 7 della citata legge n. 1288.

La ripetuta normativa della legge n. 1288 lascia integro il diritto – riconosciuto dalle disposizioni preesistenti in favore degli orfani – di subentrare nelle riserve di posti stabilite per altre categorie di beneficiari (ex combattenti, invalidi di guerra e per servizio) ove da questi non coperte, tenuto conto che la legge stessa non contiene alcuna norma modificativa o abrogativa delle precedenti disposizioni.

Il Ministro: BOSCO.

BISANTIS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere lo stato attuale dei lavori di costruzione dell'acquedotto di San Pietro Apostolo (Catanzaro). Il relativo progetto n. 5122 concernente il quinto lotto dei lavori per la costruzione della diramazione dell'acquedotto del Savuto, a servizio del ripetuto comune di

San Pietro Apostolo, distaccata in corrispondenza del partitore di Serrastretta (Catanzaro), venne approvato dalla Cassa per il mezzogiorno il 27 ottobre 1966.

L'interrogante desidera altresì conoscere l'importo delle opere appaltate e di quelle eventualmente da appaltare, la lunghezza della condotta, la portata della medesima, ed il quantitativo di acqua necessario per sodisfare il fabbisogno della popolazione di San Pietro Apostolo; desidera infine avere qualche assicurazione in ordine alla sufficienza delle sorgenti del Savuto, appositamente convogliate. (23653)

RISPOSTA. — Il progetto dell'acquedotto per il comune di San Pietro Apostolo è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno nella seduta del 27 ottobre 1966, per un importo di lire 168 milioni; i relativi lavori sono stati tutti appaltati in data 17 aprile 1967.

Per tale acquedotto, che costituisce l'ultima diramazione del Savuto, è prevista la costruzione di una condotta adduttrice in acciaio lunga metri lineari 5.295, la quale convoglierà nell'abitato di San Pietro Apostolo la portata di litri 4,5 al secondo, sufficiente per il fabbisogno della popolazione del comune sino all'anno 2015.

L'acquedotto sarà alimentato dalle sorgenti del Savuto, la cui portata totale sarà definitivamente sufficiente per tutti i centri serviti, non appena saranno captate e convogliate le acque delle sorgenti Ciricilla e Zimbari.

I lavori di cui sopra sono stati consegnati in data 6 agosto 1967 e ne è prevista l'ultimazione entro il 5 agosto 1968.

Il Ministro: PASTORE.

BO, GELMINI, LENTI E MAZZONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se e con quali disposizioni il Governo intenda ovviare ai gravi inconvenienti cui si trovano esposti i titolari di aziende artigiane in possesso di licenza di vendita che – dopo l'estensione della assistenza ai commercianti – pur risultando già iscritti negli elenchi degli artigiani che beneficiano dell'assistenza sanitaria e previdenziale, vengono sovente iscritti d'ufficio anche negli analoghi elenchi delle ditte commerciali.

Per sapere inoltre se il Governo concordi sull'urgenza di porre fine al suddetto fenomeno delle doppie iscrizioni che – oltre a provocare danno, ritardi e confusione sul piano contributivo ed assistenziale – rischia di creare pericolosi precedenti ai fini del mantenimento della qualifica professionale per una massa notevole di aziende artigiane. (21719)

RISPOSTA. — L'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, stabilisce che detti esercenti, qualora svolgano contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili distintamente a diverse forme di assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono soggetti all'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

Per altro, nonostante la predetta disposizione, si è verificato talvolta che lo stesso soggetto sia stato iscritto all'assicurazione di malattia sia da parte della commissione provinciale per gli elenchi nominati degli artigiani e sia da quella degli esercenti attività commerciali. Ciò è dipeso essenzialmente dal fatto che la normativa sull'assicurazione obbligatoria di malattia sia per gli artigiani (legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266) sia per i commercianti (legge 27 novembre 1960, n. 1397 e decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184) non stabilisce in modo espresso i criteri di determinazione dell'attività prevalente di esercenti attività plurime.

L'inconveniente lamentato ha formato oggetto di attento esame da parte di una apposita commissione costituita presso questo Ministero, ai cui lavori hanno partecipato anche funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché degli organismi ed enti interessati.

A conclusione di tale esame, sono stati suggeriti alcuni accorgimenti diretti ad assicurare una stretta collaborazione fra le diverse commissioni provinciali preposte all'accertamento dei lavoratori autonomi in modo da evitare la possibilità di una doppia iscrizione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BRANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che il presidente della Associazione mutilati di Roma, dottor Francesco Cavallaro, si sarebbe dimesso

dalla carica per aver trovato un ammanco di lire 5 milioni sulla gestione della farmacia e per sapere se corrisponda al vero che è in corso un procedimento giudiziario nei confronti della associazione medesima, le cui irregolarità furono denunziate fin dal 1956 dall'allora sottosegretario per le pensioni di guerra, onorevole Preti. (23279)

RISPOSTA. — Non risponde a verità che il presidente della sezione di Roma dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra - onorevole dottor Francesco Cavallaro - abbia presentato le dimissioni dalla carica, né che sia in corso procedimento giudiziario per presunti ammanchi nella gestione della farmacia della sezione di Roma.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

BRANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità l'affermazione fatta da taluni giornali, secondo i quali lo schedario generale dei titoli azionari non sarebbe efficiente ed aggiornato e per sapere come lo schedario stesso faccia fronte alle esigenze poste in essere dalla recente legge, che ha abolito la cedolare secca. (24599)

RISPOSTA. — Dalla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, il principale compito dello schedario generale dei titoli azionari è quello di riscontrare, elaborare e trasmettere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati contenuti nelle comunicazioni che le società e le casse incaricate debbono inviargli entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Le comunicazioni predette riguardano i soggetti (titolari di azioni o di diritti reali sulle stesse) ai quali sono stati pagati gli utili nell'anno solare precedente.

I lavori eseguiti dallo schedario dalla data di entrata in vigore della legge n. 1745 suddetta si riepilogano nel seguente prospetto:

Esercizio sociale	Anno di pagamento degli utili	Termine entro il quale le comunicazioni sono pervenute allo schedario	Numero delle comunicazioni pervenute allo schedario	Numero degli elaborati, raggruppati per percettere, trasmessi agli uffici delle II.DD.	Data dell'invito
1962	1963	15.2.1964	1.700.285	709.252	agosto 1965
1963 e prec.	1964	15.2.1965	1.192.202	422.949	luglio 1966
1964 e prec.	1965	15.2.1966	1.125.064	370.065	maggio 1967

Da quanto sopra si rileva che tutte le comunicazioni pervenute allo schedario entro il 15 febbraio 1966 sono state regolarmente elaborate ed i dati relativi, raccolti in tabulati per singolo percettore, sono stati tempestivamente inviati agli uffici delle imposte dirette ai fini del controllo delle dichiarazioni uniche dei redditi e degli eventuali conguagli delle ritenute in sede di liquidazione dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

Entro il 15 febbraio 1967 sono pervenute allo schedario n. 1.079.000 comunicazioni riguardanti gli utili pagati dalle società nel 1966, relativi all'esercizio 1965.

Per tali comunicazioni sono state effettuate tutte le operazioni di riscontro, codifica, perforazione ed elaborazione elettronica dei dati.

È in corso la stampa dei tabulati, il cui invio agli uffici distrettuali delle imposte dirette sarà ultimato entro il 30 novembre 1967.

Per gli utili distribuiti nel corrente anno 1967 (relativi all'esercizio 1966) il cui termine per le comunicazioni allo schedario scade il 15 febbraio 1968, molte società e casse inca-

ricate hanno già provveduto e provvedono giornalmente alle relative segnalazioni. Lo schedario, quindi, sin dal mese di novembre 1967, ha iniziato il riscontro e l'elaborazione delle comunicazioni medesime.

L'anticipato inizio della elaborazione delle comunicazioni anzidette consentirà allo schedario di far fronte, con assoluta tranquillità e tempestività, ai maggiori adempimenti portati dalla legge 21 aprile 1967, numero 209 che, stabilendo l'obbligo delle comunicazioni anche per gli utili assoggettati alla ritenuta del 30 per cento, fa prevedere un afflusso, entro il 15 febbraio 1968, di circa 2.200.000 - 2.300.000 comunicazioni, un numero cioè sensibilmente superiore alla media delle comunicazioni pervenute negli anni precedenti.

Premesso quanto sopra si può affermare che lo schedario generale dei titoli azionari - destinato ad essere una sezione dell'anagrafe tributaria generale - è perfettamente aggiornato e funzionante ed anche in grado di far fronte alle maggiori esigenze previste dalla legge 21 aprile 1967, n. 209 anzidetta.

Il Ministro: PRETI.

BRIGHENTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, in occasione del raduno nazionale dei reduci d'Africa tenutosi a Bergamo nelle giornate dal 2 al 4 giugno 1967, nonostante il carattere fascista della manifestazione, emerso con chiarezza dai discorsi e dall'atteggiamento dei dirigenti ed il sintomatico rifiuto del sindaco di Bergamo a prendere parte al raduno:

1) il ministro della difesa onorevole Tremelloni ha inviato un telegramma di augurio e di saluto;

2) il generale Giuliani, comandante del presidio, ha partecipato alla manifestazione anche in rappresentanza del Capo di stato maggiore dell'esercito generale Vedovato, ricevendo i dirigenti dell'associazione organizzatrice (non riconosciuta come organizzazione combattentistica) presso il presidio militare;

3) tutte le rappresentanze delle armi dell'esercito, marina, aeronautica, carabinieri, polizia e finanza hanno partecipato al raduno;

4) il prefetto di Bergamo ha ricevuto i consiglieri nazionali e provinciali dell'associazione esprimendo il suo cordiale apprezzamento per l'iniziativa.

Dato che, come riferito, la manifestazione ha avuto carattere prettamente fascista, con spreco di saluti romani e di discorsi sollecitanti un ritorno ad avventure colonialistiche da realizzarsi attraverso la riedizione " del mal d'Africa da trasfondere nei giovani in modo che possa essere foriero di nuove affermazioni in un prossimo futuro ", l'interrogante chiede se il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, appurati i fatti, intendano prendere adeguate misure per la salvaguardia del prestigio dell'esercizio e delle istituzioni e condannare la speculazione attuata sul sacrificio dei combattenti e dei caduti.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere per quali meriti il professore Gerico Vezzi, organizzatore del raduno, sia stato insignito della croce di cavaliere al merito della Repubblica, tenuto conto dei suoi trascorsi fascisti e degli attuali suoi atteggiamenti insultanti verso la Repubblica italiana.

(6029, *già orale*)

RISPOSTA. — L'onorificenza al merito della Repubblica al professore Gerico Vezzi venne conferita avuto riguardo a positivi elementi di valutazione, emersi dall'istruttoria a suo tempo esperita. Da tale istruttoria risultò, fra l'altro, che il medesimo - grande invalido di guerra - non svolgeva attività politica; risultò, inoltre, che il Vezzi ricopriva le cariche di presidente della sezione provinciale dell'Associazione reduci d'Africa e di consigliere della sezione provinciale dell'Associazione nazionale volontari di guerra, oltre ad essere direttore dell'istituto di credito Confital di Bergamo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.

BUFFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia stata esaminata la possibilità di disporre la istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale, riservati agli invalidi civili. (23287)

RISPOSTA. — Durante l'anno addestrativo 1966-67 sono stati istituiti, in 27 province, 122 corsi per la formazione professionale di 2.207 lavoratori invalidi civili; tali corsi hanno comportato una spesa di lire 355.669.000.

Si precisa che in tal modo sono state accolte tutte le richieste relative alla istituzione di corsi per lavoratori invalidi civili, ad eccezione di quelle non rispondenti alle dispo-

sizioni vigenti in materia di corsi di formazione professionale.

Per quanto riguarda l'attività futura, si assicura che non si mancherà di porre ogni dovuta cura per sodisfare nei limiti delle disponibilità finanziarie, le esigenze della categoria di che trattasi.

Il Ministro: Bosco.

CALABRÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga richiamare la RAI-TV all'osservanza di una più scrupolosa gestione amministrativa evitando di inventare e reclamizzare giornalmente giochi in cui viene sperperato stupidamente del danaro, come ad esempio il recente gioco delle « mille lire », che non può rientrare di certo tra le finalità istituzionali dell'ente radiofonico. (23902)

Risposta. — I compiti istituzionali della RAI sono oltre che di carattere educativo e culturale, anche di carattere ricreativo. Per raggiungere quest'ultima finalità gli organizzatori degli spettacoli radiofonici e televisivi debbono per altro tenere nel debito conto le esigenze di svago nonché i gusti e le preferenze manifestati dal pubblico dei radiotelespettatori.

Ora, è indiscutibile che le trasmissioni di giochi a premi abbiano acquistato notevolissimo favore nella massa degli utenti della radio e della televisione.

La trasmissione radiofonica *Le mille lire* si svolge appunto secondo il sistema dei giuochi a premi, sistema ormai diffuso nei programmi di quasi tutti gli enti radiofonici del mondo e che ha dimostrato di rappresentare un incentivo alla partecipazione del pubblico allo spettacolo e, di conseguenza, al successo dello spettacolo stesso.

In Italia, tutte le trasmissioni del genere, tra le quali si possono ricordare *Botta e risposta*, *Lascia o raddoppia?*, *Giuochi in famiglia*, *Motivi in maschera*, *Caccia grossa*, ecc. hanno costantemente conseguito un notevole successo di ascolto e di gradimento.

La trasmissione *Le mille lire* non ha interrotto tale continuità raggiungendo indici di gradimento assai elevati e conseguendo, in tal modo, un risultato anche migliore di quello ottenuto da talune precedenti trasmissioni irradiate con la stessa collocazione oraria.

Il Ministro: Spagnolli.

CALVARESI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se rispondano al vero le notizie apparse sulla pagina provinciale de *Il Resto del Carlino* sulla prossima determinazione della società Carburo di Ascoli Piceno di licenziare il personale in cassa integrazione e sulla impossibilità da parte della predetta società di corrispondere in tutto od in parte la indennità di liquidazione.

Per conoscere altresì, in caso affermativo, quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per garantire l'occupazione delle maestranze, tenuto conto del fatto che v'era nella società Carburo una partecipazione azionaria dell'IRI che è stata ceduta all'industriale Fiorentini il quale è diventato in tal modo proprietario dell'intero pacchetto azionario. (23398)

Risposta. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che la società industriale Carburo di Ascoli Piceno, per difficoltà di gestione ha licenziato, con decorrenza 1° luglio 1967, il personale dipendente già ammesso ai benefici della cassa integrazione guadagni per tutto il periodo consentito dalla legge.

La società in parola, nonostante la pesante crisi finanziaria che la travagliava, ha liquidato al personale interessato nel successivo mese di agosto le competenze per fine rapporto di lavoro.

L'ufficio del lavoro di Ascoli Piceno si sta attivamente interessando per il collocamento dei lavoratori licenziati presso altre aziende operanti nella zona.

Il Ministero delle partecipazioni statali, dal canto suo, ha comunicato che le partecipazioni statali stanno esaminando la possibilità di realizzare una nuova iniziativa nel comune di Ascoli Piceno: a tal fine sono state chieste alle autorità locali interessate indicazioni relative alle risorse locali, alle caratteristiche della zona ed alle effettive prospettive economiche e di mercato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

CARADONNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga ormai indispensabile provvedere alla istituzione delle installazioni tecniche necessarie alla ricezione del secondo canale della TV nella zona dei comuni di Subiaco, Roviano, Vicovaro ed Arsoli.

L'interrogante fa presente che nella risposta ad una precedente interrogazione sullo argomento il ministro assicurò testualmente: « Il problema relativo all'estensione del secondo programma TV ai comuni in questio-

ne sarà tenuto nella massima considerazione in sede di compilazione dei futuri programmi di costruzioni ». (23894)

RISPOSTA. — Il piano di costruzioni per l'estensione della seconda rete televisiva, in corso di realizzazione da parte della RAI, prevede anche la sistemazione degli impianti di Subiaco (per il comune omonimo) e di Oricola (per il comune di Arsoli).

I relativi lavori sono già stati avviati e si ritiene che potranno essere portati a compimento entro l'anno corrente o al massimo nei primi mesi del 1968.

Non sono, invece, attualmente previsti lavori per i comuni di Roviano e Vicovaro.

Si assicura, comunque, che appena completati i lavori in corso, sarà esaminata da parte della RAI la possibilità di adattare il ripetitore di Monte Croce, che ha già esteso alle località in parola il servizio del programma nazionale TV, per la diffusione anche del secondo programma TV.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

CATELLA E MARZOTTO. — *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* — Per conoscere se concordino sul fatto che l'articolo 23 della convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa ai controlli nazionali abbinati conclusa a Berna l'11 marzo 1961 e resa esecutiva in Italia con la legge 3 gennaio 1963, n. 68, pone i dichiaranti in dogana italiana in stato di ingiustificata inferiorità nei confronti dei colleghi svizzeri. Ciò in quanto la norma di cui al citato articolo 23 secondo la quale i « residenti nell'uno dei due Stati possono effettuare presso gli uffici dell'altro Stato stabiliti nella zona le operazioni relative al controllo, senza particolare abilitazione professionale, ma ove occorra, con il semplice gradimento da parte della competente dogana » opera in maniera diversa nei riguardi dei due gruppi nazionali. Mentre infatti i dichiaranti in dogana italiana, in virtù della nostra legge, non vengono ammessi ad operare presso gli uffici italiani ubicati nella « zona » se non con l'osservanza di tutte le norme ed alle condizioni che ne disciplinano l'attività professionale (possesso del titolo professionale, vincolo del segreto professionale, iscrizione allo albo, divieto di esercitare altra professione, ecc.), i dichiaranti in dogana svizzeri, in virtù della loro legge nazionale, possono esercitare la loro attività presso gli stessi uffici italiani nella « zona » senza l'osservanza di una particolare disciplina.

Il perdurare dello stato di sperequazione creato dall'articolo 23 già citato comporterebbe notevolissime conseguenze negative per la economia italiana derivante dall'implicito monopolio che verrebbe così ad essere esercitato dai dichiaranti svizzeri nel campo della rappresentanza in dogana italiana, ciò che si risolverebbe con sottrazione di reddito (che diversamente sarebbe nazionale) e relative imposte.

Stante quanto sopra, gli interroganti desiderano conoscere se i ministri interrogati vogliano promuovere una concreta proposta da parte della commissione mista di cui all'articolo 25 della citata convenzione al fine di modificare opportunamente il suddetto articolo 23 della convenzione medesima, prevedendo ai fini dei controlli abbinati una normativa più rispondente ad equità e, possibilmente – sulla base di quanto, in sostanza, stabilito nella convenzione franco-svizzera del 28 settembre 1960 – anziché il semplice gradimento dei dichiaranti in dogana cittadini di uno degli Stati contraenti da parte dell'altro una vera e propria autorizzazione da concedersi ai cittadini dell'altro Stato qualora in possesso di determinati requisiti paragonabili a quelli richiesti dagli Stati contraenti per i propri cittadini. (23743)

RISPOSTA. — In base all'articolo 23 della convenzione italo-svizzera sui controlli nazionali abbinati, firmata a Berna l'11 marzo 1961, le persone residenti in uno dei due Stati contraenti possono esercitare, senza particolare abilitazione professionale, l'attività di dichiarante doganale presso le dogane dello altro Stato comprese nelle zone ove sono istituiti « uffici a controlli abbinati ». Gli spedizionieri doganali italiani accreditati presso le dogane maggiormente interessate al traffico commerciale con la Svizzera ritengono che l'applicazione di tale clausola, ove non sia limitata a casi eccezionali, si risolva in un notevole danno per la categoria, potendosi facilmente prevedere che numerosi cittadini elvetici (i quali, in base alla legislazione svizzera, possono esercitare l'attività di dichiarante in dogana senza alcuna particolare autorizzazione governativa) troverebbero conveniente venire ad operare presso le dogane italiane, in concorrenza con gli spedizionieri italiani.

Il problema è ben noto tanto all'amministrazione finanziaria quanto al Ministero degli affari esteri, per cui non si mancherà di tutelare gli interessi degli spedizionieri na-

zionali in sede di elaborazione delle norme di applicazione previste dall'articolo 24 della convenzione.

A fugare, inoltre, le preoccupazioni degli operatori del ramo contribuirà notevolmente anche la circostanza che a Brogeda – che è il valico che maggiormente interessa gli operatori in questione – è previsto, a termini delle intese raggiunte con il governo svizzero in merito a detto valico, l'abbinamento dei servizi di confine per il solo traffico turistico, mentre per quello commerciale i servizi stessi verranno istituiti da ciascuno dei due paesi.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

COCCO MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali disposizioni siano state impartite all'ENEL per l'integrale applicazione del decreto-legge 17 marzo 1965, n. 144, nei riguardi dei lavoratori dell'ex Carbosarda. In tale decreto infatti all'articolo 5 si prevede che i lavoratori provenienti da altre aziende siano iscritti, per il trattamento previdenziale, al fondo speciale per gli elettricisti.

A tutti gli ex lavoratori della Carbosarda sarebbe stato negato – sebbene richiesto – il visto di iscrizione, con notevole danno dell'economia familiare del lavoratore (a parità di retribuzione la trattenuta per il FAP risulta quasi doppia rispetto a quella operata per il fondo elettrici), oltreché con palese trattamento discriminatorio ai danni dei lavoratori sardi trasferiti all'ente elettrico.

(22991)

RISPOSTA. — Si premette che i lavoratori già dipendenti della società mineraria carbonifera sarda e come tali assoggettati alla legge 3 gennaio 1960, n. 5 con la quale furono previste l'istituzione di una gestione speciale minatori, integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria e la riduzione del limite di età pensionabile – a seguito del trasferimento all'ENEL della predetta Carbosarda – debbono essere iscritti, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, all'apposito fondo di previdenza degli elettrici.

In conseguenza l'INPS ha chiesto, tra l'altro, all'ENEL di comunicare i nominativi di tutti i lavoratori iscrivibili al fondo e di effettuare per essi le operazioni di conguaglio tra i contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria successivamente al 27 novembre 1964 (data di nazionalizzazione della Carbosarda) e quelli dovuti dalla stessa al fondo di previdenza elettrici.

Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'industria, l'ente, per altro, – tenuto conto della perdita da parte degli interessati del ricordato beneficio dell'anticipato pensionamento – ha convenuto con le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici (accordo 1° dicembre 1966) di ricercare un'equa soluzione del problema.

A tal fine, in data 16 marzo 1967, è stata tenuta presso questo Ministero una riunione alla quale hanno partecipato i rappreesntanti dell'INPS e dell'ENEL e delle organizzazioni sindacali interessate, Nell'occasione è stato rilevato che il personale di che trattasi è obbligatoriamente soggetto all'iscrizione al fondo elettrici, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 144, e che lo stesso personale, secondo la disciplina legislativa attualmente vigente, non può fruire del trattamento di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, sulla riduzione del limite di età pensionabile in quanto tale gestione è integrativa dell'assicurazione generale e non pure dei trattamenti sostitutivi di essa.

È stato pertanto precisato che soltanto un apposito provvedimento legislativo potrebbe, modificando l'attuale normativa, fissare norme particolari per i lavoratori in parola, sia per quanto concerne l'eventuale attribuzione della facoltà di opzione tra l'iscrizione al fondo speciale di previdenza e l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria con la sua gestione integrativa sia per quanto riguarda il riconoscimento delle anzianità pregresse di servizio.

Nella stessa sede i rappresentanti dei lavoratori e dell'ENEL sono stati invitati a formulare per iscritto richieste congiunte al fine di un eventuale coordinamento e modifica delle norme vigenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

CORGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza che in conseguenza della continua diminuzione dei medici in servizio al sanatorio di Sondalo (Sondrio) (essi sono attualmente circa 60 contro la necessità di almeno 90) si è creata una situazione fortemente preoccupante in relazione alle prestazioni sanitarie di cui necessitano i circa 1.600 degenti; situazione, poi, che ri-

schia di diventare drammatica nei prossimi mesi, stante la tendenza all'ulteriore diminuzione dei medici in servizio;

b) se sia a conoscenza delle notizie apparse sulla stampa circa una decisione che sarebbe stata presa dagli organi competenti per una parziale o totale smobilitazione di quel complesso sanatoriale e che ciò risulterebbe già confermato dalla già avvenuta chiusura di alcuni reparti.

L'interrogante chiede perciò di conoscere che cosa il ministro intenda fare:

1) per rimuovere le cause che determinano l'allontanamento dei medici da Sondalo;

2) per completare l'organico medico attualmente così fortemente carente.

E inoltre chiede di conoscere se le notizie di stampa circa la chiusura parziale o totale del complesso siano fondate e, nel caso, come siano motivate. (22182)

RISPOSTA. — L'INPS ha smentito le voci relative alla smobilitazione totale o parziale del complesso sanatoriale di Sondalo ed ha invece sottolineato che è allo studio dei competenti organi l'adozione di idonee misure atte a potenziare la ricettività del complesso in parola e ad assicurarne l'utilizzazione anche nei mesi invernali.

Lo stesso istituto ha chiarito che la chiusura temporanea ed alternata di vari padiglioni è stata disposta, in coincidenza con la flessione stagionale dei ricoveri, per effettuare lavori indispensabili di manutenzione i quali non hanno determinato riflessi negativi sul funzionamento del sanatorio.

L'assistenza sanitaria nel complesso in parola risulta allo stato adeguatamente assicurata dal personale in servizio il quale è costituito da 69 sanitari (tra cui 48 tisiologi) per 1.600 posti-letto occupati, su un organico complessivo – fissato nel 1959 – di 84 sanitari per 2.294 posti-letto.

L'INPS, per altro, allo scopo di contenere la tendenza dei sanitari ad essere trasferiti in residenze meno disagiate, ha deciso di rendere obbligatoria la permanenza degli assistenti di nuova nomina nel complesso di Sondalo per un periodo minimo di tre anni e di concedere al personale ivi in servizio una speciale indennità.

L'istituto ha inoltre comunicato che, ove se ne presenti la necessità in relazione al numero dei ricoverati, taluni dei posti di organico attualmente vacanti saranno coperti al più presto con la immissione di nuovo personale.

Il Ministro: BOSCO.

DE MARZI, TITOMANLIO VITTORIA, LAFORGIA, SGARLATA, URSO E BOVA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga necessario intervenire presso l'INAIL che in alcune province, per raggiungere l'incasso dei premi assicurativi, si avvale di un istituto vendite giudiziarie che provvede anche al pignoramento con forme che sono ben lontane da ogni socialità e soprattutto adoperando tale mezzo anche con le piccole ditte artigiane, senza dipendenti, che pagano per se stesse e non per terzi, che non sono abituate a tali metodi o che non possono essere trattate alla stessa stregua di organizzati complessi industriali; si chiede che per gli artigiani si debbano adoperare sistemi diversi e meno coercitivi per non inasprire gli animi andando a danno di una conquista sociale che da varie parti si vuol invece svuotare ed annullare per interessi speculativi e senza la visione primaria della difesa della persona umana e della sua famiglia. (19288)

RISPOSTA. — È da escludere, nella fase del pignoramento, qualsiasi intervento di istituti di vendite giudiziarie, essendo tale attività demandata ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura civile, sui procedimenti di esecuzione forzata esclusivamente agli ufficiali giudiziari competenti.

L'INAIL, dal canto suo, ha fatto presente che – nei limiti ad esso consentiti dalle necessità di conseguire con opportuna sollecitudine gli importi dei premi dovuti – concede le più ragionevoli ed ampie facilitazioni di pagamento specie nei casi manifestamente più meritevoli quali quelli dei piccoli imprenditori in transitorie difficoltà economiche.

Per altro l'istituto non ha facoltà ai sensi della vigente normativa – dopo esperiti gli opportuni bonari tentativi – di operare nell'ambito della procedura esecutiva trattamenti differenziati in relazione alle dimensioni o alla natura delle aziende inadempienti.

Il Ministro: BOSCO.

DE MARZI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere in base a quale legge o regolamento comunitario è stata abolita la timbratura delle uova provenienti dai paesi della CEE e se, nell'eventualità che tale abolizione provenisse da un regolamento comunitario, come si ritenga di conciliare le sue norme con quelle del regio decreto 14 ottobre 1932, n. 1878.

Gli interroganti chiedono se l'abolizione citata sia dovuta ad una arbitraria interpretazione del nuovo regolamento 122/67 CEE commettendo anche una violazione di una legge tuttora in vigore. (23915)

RISPOSTA. — Si fa presente, a titolo di premessa, che l'obbligo della stampigliatura delle uova, con il nome del paese di origine, deriva dalla convenzione stipulata a Bruxelles l'11 dicembre 1931 da un gruppo di paesi tra cui l'Italia.

La convenzione venne recepita nella legislazione italiana con il decreto legislativo 14 ottobre 1932, n. 1878, concernente la disciplina del commercio delle uova, il quale, all'articolo 1, conferisce la facoltà al Ministero dell'agricoltura, d'intesa con gli altri ministeri interessati (Ministero delle finanze e dell'industria e commercio), di regolamentare la materia.

La competente amministrazione si era avvalsa di tale facoltà, provvedendo, con decreto interministeriale 15 gennaio 1933 - pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 gennaio 1933, n. 25 - a disciplinare la timbratura negli scambi internazionali di uova.

Tanto premesso, si fa presente che in data 30 maggio 1967, il Consiglio dei ministri della CEE ha approvato un complesso di provvedimenti per l'attuazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, del mercato unico comunitario nel settore in parola, tra cui una risoluzione che prevede l'eliminazione della timbratura delle uova negli scambi intercomunitari.

In adempimento all'impegno assunto in sede comunitaria, il Governo italiano ha disposto, in base all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 1878, del 1932, per la sospensione dell'obbligo della timbratura delle uova provenienti da paesi membri della CEE, a far tempo dal 1° luglio 1967.

Il provvedimento ha carattere provvisorio, in attesa dell'approvazione della disciplina comunitaria della commercializzazione delle uova, di prevista entrata in vigore dal 1° gennaio 1968.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DI LORENZO E BOTTARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di disagio dei cittadini di molte contrade della provincia di Siracusa - segnatamente le campagne tra Solarino e Sortino, i dintorni di Testa dell'Acqua (Noto), le campagne a sud di Noto, il territorio tra Avola e Avola Antica, i dintorni di Villasmundo (Melilli), i dintorni di Lentini - che hanno subito immense distruzioni a causa di incendi sviluppatisi per l'elevata temperatura.

Per sapere quali iniziative intendano adottare urgentemente per la difesa del patrimonio agricolo di tali zone che ha visto distrutti migliaia di alberi di ulivo, mandorleti e agrumeti.

Per sapere se reputino intervenire urgentemente per aiutare i proprietari danneggiati a lenire la disoccupazione a seguito di detta calamità naturale. (24253)

DI LORENZO E BOTTARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di disagio dei cittadini di Cassaro (Siracusa) a seguito di un incendio che ha colpito circa 50 ettari di quel territorio distruggendo, con un fronte di parecchi chilometri, oltre ad agrumeti e vigneti, migliaia di piante di ulivo cariche di frutto, che per Cassaro rappresentano l'unica fonte di vita.

Per sapere se reputino necessario ed urgente intervenire non solo con appropriate iniziative per aiutare quei proprietari danneggiati da detta calamità naturale ma anche per lenire il disagio dei lavoratori della terra rimasti senza lavoro. (24254)

RISPOSTA. — Il competente assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana, interessato in merito a quanto segnalato ha riferito che nel periodo estivo del 1967 vari incendi si sono sviluppati in talune zone dei comuni di Cassaro, Buscemi, Avola, Floridia, Melilli, Noto, Siracusa e Solarino, causando danni alle colture e agli impianti arborei e arbustivi, su una superficie complessiva di circa mille ettari.

Lo stesso assessorato ha precisato che, a favore delle aziende agricole colpite, non è possibile intervenire con le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modifiche e integrazioni, in quanto l'incendio, a prescindere dalla causa - per altro, di difficile accertamento - che l'ha determinato, non può ricondursi tra le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche, cui esplicitamente si riferisce la citata legge.

Per altro, per il ripristino o la ricostituzione degli impianti arborei distrutti o danneggiati, gli agricoltori colpiti possono rivol-

gersi al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siracusa - che, come è noto, è organo della Regione siciliana - perché valuti la possibilità, nell'ambito delle istruzioni impartite dalla stessa amministrazione regionale, di disporre la concessione delle provvidenze all'uopo previste dal piano di sviluppo agricolo.

A tale proposito, s'informa che il Ministero, per il primo anno di applicazione del piano di sviluppo agricolo, ha assegnato alla Regione siciliana, per l'attuazione dell'articolo 15, riguardante le coltivazioni arboree, la somma complessiva di 700 milioni di lire.

Lo stesso piano di sviluppo agricolo, allo articolo 11, offre agli agricoltori colpiti la possibilità di ottenere la concessione di prestiti di esercizio, a tasso d'interesse particolarmente agevolato, per far fronte alle esigenze della conduzione aziendale.

Il ministro delle finanze si è riservato di esaminare, sulla scorta di quanto riferiranno i suoi uffici periferici, se sussistano le condizioni per poter adottare le agevolazioni fiscali consentite dalla vigente legislazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

FERIOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda ovviare alle incongruenze denunciate in diverse sedi in ordine al servizio postale di Ottone (Piacenza) per cui la corrispondenza in partenza da detto centro e diretta a località di comuni limitrofi confluisca a Piacenza di dove poi ritorna in zona, con notevole perdita di tempo. (24587)

RISPOSTA. — Fino al 19 aprile 1966 l'ufficio postale locale di Ottone, oltre ad essere collegato con Piacenza ferrovia, effettuava lo scambio dei dispacci postali con le località viciniori di Cerignale, Ponte Organasco, Zerba (Piacenza) e Gorreto (Genova).

Però, a decorrere dal successivo giorno 20, si è ritenuto opportuno sopprimere gli anzidetti dispacci (essendo risultato irrilevante il numero di oggetti di corrispodenza) e mantenere invece i soli collegamenti con Piacenza ferrovia.

Pertanto tutta la corrispondenza impostata in quelle località perviene ora, in serata, all'ufficio di Piacenza ferrovia per essere carteggiata ed avviata a destinazione nelle prime ore del giorno successivo a mezzo dell'autoservizio Piacenza-Bobbio-Ottone, in concessione alla società Auto guidovie italiane, fatta eccezione per quella diretta a Gorreto, che da Piacenza ferrovia viene inoltrata la sera stessa su Genova per essere proseguita a destinazione il mattino successivo mediante l'autoservizio Genova-Ottone gestito dalla stessa società AGI.

Si fa comunque presente che le corrispondenze da Ottone per Cerignale, Ponte Organasco e Gorreto e per gli altri comuni viciniori, pur transitando per Piacenza ferrovia, non subiscono alcun ritardo e giungono agli uffici di destinazione il mattino successivo in tempo utile per la distribuzione da parte dei portalettere.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FIUMANÒ E TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se risulti vera la notizia che le opere di arginatura del torrente Torbido in territorio del comune di Grotteria, nelle contrade Mascinà Inferiore e Mascinà Superiore e quelle di allacciamento delle suddette contrade attraverso la sistemazione del Vallone nella contrada di Mascinà inferiore iniziate dalla ditta Polverari, saranno sospese per mancanza di finanziamenti, così come hanno, allarmati, denunziato, in data 4 marzo 1967, attraverso petizione inviata al genio civile e alla prefettura di Reggio Calabria e al provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, i cittadini interessati;

b) quali interventi intendano adottare per evitare la sospensione delle opere e assicurare la continuità fino al completamento. (20967)

RISPOSTA. — Le opere segnalate non sono state finanziate dalla Cassa per il mezzogiorno, bensì dal Ministero dei lavori pubblici, per conto del quale si comunicano le seguenti notizie.

Per la costruzione della provinciale (ora statale) Gioiosa-Mammola alle frazioni Farri, Santo Stefano, Bombacori, Dragoni ed altre, compredente anche la costruzione del ponte sul torrente Torbido, il comune di Grotteria avanzò istanza, a termine delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 marzo 1953, n. 184, per ottenere il contributo dello Stato sulla spesa preventiva di 600 milioni.

Tale richiesta venne accolta limitatamente a 150 milioni per la costruzione del ponte sul torrente Torbido.

La differenza di spesa (450 milioni) è stata inclusa nei successivi elenchi-graduatoria a cura del genio civile, senza, per altro, che il comune interessato rinnovasse la istanza.

Sennonché il costo dell'anzidetto manufatto è risultato di 230 milioni, per cui il comune è stato costretto a far redigere il progetto stralcio di 150 milioni, pari alla promessa di contributo.

Per il completamento del ponte, il comune in parola, inoltre, in data 21 dicembre 1966, ha presentato la domanda di contributo sulla spesa di 80 milioni, ad integrazione di quello concesso (150 milioni). Detta istanza sarà inclusa nell'elenco-graduatoria per il prossimo esercizio finanziario.

Quanto ai lavori di sistemazione del torrente Torbido, interessanti le contrade Mascinà Superiore e Mascinà Inferiore del comune di Grotteria, essi sono previsti in una perizia suppletiva di 25 milioni.

Detta perizia è stata approvata con decreto presidenziale del 13 luglio 1967, n. 16878 debitamente registrato alla Corte dei conti.

I relativi lavori vengono eseguiti dall'impresa Polverari Bernardo, appaltatrice di quelli principali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

FIUMANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali interventi intenda adottare:

1) a favore dei lavoratori delle contrade di campagna Spanò e Mancino del comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria), licenziati dalla ditta ingegner Lagani appaltatrice dei lavori in costruzione della strada Fonti-Roccella Jonica, nei primi giorni del mese di giugno 1967, senza giustificato motivo e in violazione delle norme di legge sul collocamento, che dànno preferenza nell'avviamento al lavoro alle condizioni economiche, alla qualifica di capo famiglia, alla residenza nel posto di lavoro, ecc.;

2) nei confronti dell'ufficio di collocamento di Roccella Jonica, affinché tenga conto del diritto dei lavoratori delle contrade di Spanò, Mancino, Cacciotta, Fonti, Sprigliano e Randati ad essere avviati quando trattasi di lavori che si effettuano nella zona di residenza, tenuto anche conto che gli stessi sono dimenticati dall'ufficio di collocamento quando trattasi di avvio al lavoro in altre zone del comune. (22937)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo disposti è risultato che l'impresa Lagani, appaltatrice dei lavori di costruzione della strada Fonti-Roccella Jonica, a seguito di rallentamento nella esecuzione dei lavori stessi, ha proceduto, con diversi provvedimenti, al licenziamento di 13 operai (tutti assunti localmente) per riduzione di personale.

La stessa ditta ha per altro riassunto in data posteriore 4 unità, ai sensi dell'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, il quale riconosce ai lavoratori licenziati la precedenza nelle nuove assunzioni effettuate dalla medesima azienda entro l'anno. Tali riassunzioni sono avvenute, altresì, nel pieno rispetto dei criteri preferenziali previsti dal citato articolo 15, quarto comma.

Dagli stessi accertamenti non sono emerse irregolarità del collocatore comunale il quale si è sempre attenuto, nell'avviamento al lavoro presso le imprese e gli enti operanti localmente, all'osservanza delle norme vigenti.

Il Ministro: BOSCO.

FIUMANÒ E TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere in quale fase trovasi il progetto dell'acquedotto per il rifornimento idrico delle numerose e popolose contrade del comune di Grotteria (Reggio Calabria) in destra del torrente Torbido, atteso che è noto come l'opera dovesse essere finanziata in sede di primo piano quinquennale.

Per sapere quali assicurazioni possano essere date alle popolazioni in vivissima attesa sulla sollecita realizzazione dell'opera continuamente rivendicata ed essenziale al progresso civile. (23241)

RISPOSTA. — Il progetto dell'acquedotto per l'approvvigionamento idrico delle frazioni del comune di Grotteria, in destra del torrente Torbido, non ha trovato, anche per l'alto costo delle opere, la necessaria copertura finanziaria nel programma esecutivo della Cassa per il mezzogiorno 1965-69.

Si assicura, comunque, che l'intervento richiesto dagli interroganti verrà tenuto nella dovuta evidenza in sede di predisposizione dei programmi futuri.

Il Ministro: PASTORE.

FIUMANÒ. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere come s'intenda provvedere al rifornimento

idrico delle contrade Amendolea, Barone, Lassè, Muccari, Malupertuso, Gallicianò Nuova e San Limio del comune di Condofuri (Reggio Calabria), dato che l'acquedotto consorziale dell'Amendolea, i cui lavori sono di prossimo inizio, non prevede appunto la fornitura dell'acqua potabile per i suddetti centri.

In particolare, l'interrogante intende conoscere se, in sede esecutiva, si potrà ovviare a favore del rifornimento idrico delle suddette popolazioni interessate. (24304)

RISPOSTA. — Il richiesto intervento per il rifornimento idrico delle frazioni Barone, Lassè, Muccari, Malupertuso, Gallicianò Nuova e San Limio del comune di Condofuri, non ha potuto trovare, per il notevole costo degli impianti occorrenti, copertura finanziaria nello ambito del primo programma esecutivo 1966-1967 della Cassa per il mezzogiorno. Tale problema sarà tenuto nella migliore evidenza in fase di redazione dei programmi futuri della Cassa medesima.

Per intanto, dall'acquedotto dell'Amendolea – con utilizzazione delle economie che potranno verificarsi a conclusione dei lavori o con apposita perizia suppletiva – potrà essere approvvigionata la sola contrada Amendolea del citato comune.

Il Ministro: PASTORE.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla definizione delle seguenti pratiche di pensione di guerra:

Stua Romano, deceduto il 15 luglio 1945 (posizione 7501471 A/G);

Garofalo Antonio, dal cui foglio di congedo risulta una ferita nel giugno 1917 e nell'ultima guerra una infermità contratta per causa di servizio e riconosciuta dalla commissione medica ospedaliera di Udine in data 19 marzo 1942 (posizione 1571669);

Crimi Pietro, proposto per la prima categoria dalla commissione medica ospedaliera di Udine (posizione 1816153/M.N.).

Per conoscere se ritenga opportuno disporre il riesame della pratica di pensione di guerra relativa al signor Disnan Umberto (posizione 1507883) dal cui foglio matricolare chiaramente risulta, in data 31 ottobre 1938, la riforma per tbc polmonare e successivamente un richiamo alle armi (evidentemente per errore) in data 12 febbraio 1941, un ricovero in ospedale in data 21 febbraio 1941, il rientro al corpo, l'invio in convalescenza in data 8 marzo 1941, un nuovo ricovero all'ospedale in data 9 settembre 1941 e la messa in congedo assoluto in data 24 settembre 1941; il tutto sufficientemente a documentare che lo evidente aggravamento della malattia è stato determinato dal richiamo per errore. (24274)

RISPOSTA. — 1) Stua Romano, nato a Comeglians l'11 novembre 1937 ed ivi deceduto il 17 luglio 1945, posizione n. 7501471/Ind. I.C. Dalla documentazione acquisita al fascicolo degli atti relativo alla signora Gaier Maria, madre del civile Stua Romano, non sono sinora emersi sicuri elementi di giudizio idonei a comprovare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, la dipendenza da fatto di guerra della morte del figlio causata da un colpo di pistola esplosogli da un coetaneo mentre, con questi, era intento a giocare nei pressi dell'abitato di Runchio di Comeglians.

Infatti, malgrado l'espletamento di una complessa e laboriosa istruttoria, non è stato possibile accertare la provenienza dell'arma in questione e se la medesima avesse o meno origine bellica.

Pertanto, al fine di chiarire le effettive circostanze che concorsero a determinare l'incidente che, come anzidetto, portarono al ferimento mortale del piccolo Stua, si è reso necessario interessare la cancelleria del tribunale dei minorenni di Venezia, perché trasmetta copia degli atti processuali nonché della sentenza emessa il 30 maggio 1945, con la quale il feritore del dante causa venne prosciolto dall'imputazione di omicidio colposo, essendo minore degli anni quattordici.

Si assicura che non appena detto ufficio, opportunamente sollecitato il 20 ottobre 1967, avrà fatto pervenire quanto richiesto, saranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

2) Garofalo Antonio, nato a Cerignola (Foggia) il 21 maggio 1898 e domiciliato a Udine, via Pracchiuso n. 31, posizione numero 1571689. Con istanza del 6 novembre 1954, il signor Antonio Garofalo ebbe a chiedere trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver contratto paralisi del facciale sinistro durante il conflitto 1940-45.

Non si rese possibile l'accoglimento di tale richiesta, in quanto i termini per la presentazione delle domande di pensione erano scaduti, ai sensi dell'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sin dal 1° settembre 1952. Di ciò venne informato l'interessato.

A seguito delle più favorevoli disposizioni introdotte dalla legge 9 novembre 1961, nu-

mero 1240, in base alla quale le istanze di pensione sono ammesse senza limite di tempo, venne dato corso, d'ufficio, alla istruttoria formale della pratica relativa al signor Garofalo che fu poi regolarmente definita, non appena acquisita la documentazione matricolare e sanitaria, con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1963, n. 3088636.

Con detto decreto, infatti, al suindicato richiedente venne concessa, per l'infermità « lievissimi esiti da paresi del facciale sinistro », l'indennità per una volta tanto di lire 72 mila, pari ad una annualità della pensione di ottava categoria, tabella *C*. Con lo stesso provvedimento, inoltre venne negato diritto a trattamento pensionistico per l'affezione « mancanza completa dei denti », perché non constatata dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 della succitata legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Con successivo decreto ministeriale del 6 marzo 1965, n. 2106841, venne respinta, per non riscontrato aggravamento dell'infermità indennizzata, la domanda di revisione che il signor Garofalo aveva prodotto il 5 marzo 1964, ai fini di ottenere ulteriore trattamento pensionistico.

Entrambi i cennati provvedimenti sono stati debitamente notificati alla parte, rispettivamente, il 27 dicembre 1963 ed il 1° giugno 1965.

Con altra istanza qui pervenuta il 22 settembre 1965 il signor Garofalo, nel chiedere di essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari per aggravamento della paresi del facciale sinistro, ha dichiarato, ai fini di conseguire trattamento pensionistico di guerra, di aver riportato ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra durante il conflitto 1915-18.

Poiché nel foglio matricolare a suo tempo trasmesso dal distretto militare di Udine non risulta trascritta alcuna variazione relativa a tale ferita, per la prima volta denunciata nella succitata domanda del 22 settembre 1965, si è reso necessario interessare nuovamente il suindicato ente il quale ha fatto conoscere che il carteggio dell'epoca, relativo al Garofalo, è custodito dal distretto militare di Foggia a cui il predetto ebbe ad appartenere per fatto di leva.

Le ricerche, pertanto, sono state estese presso il distretto militare di Foggia e, in attesa che pervenga la documentazione richiesta, si è ritenuto opportuno disporre, nei riguardi dell'istante, nuova visita pensionistica presso la commissione medica di Udine.

Non appena conosciuto l'esito della cennata istruttoria, si provvederà, con ogni possibile urgenza, alla definizione della pratica.

3) Grimi Pietro, nato a Roma il 14 marzo 1915 e domiciliato a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), posizione n. 1816153/MN. Nella visita collegiale subita presso la commissione medica di Udine, il signor Pietro Crimi è stato riscontrato affetto da:

« 1) Enfisema polmonare con compromissione cardiaca;

2) spondilo artrite anchilosante di notevole entità ».

Poiché dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che tali infermità siano state constatate dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come stabilito dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è stato predisposto schema di decreto che prevede, in applicazione della cennata norma di legge, il rigetto della domanda di pensione presentata dall'interessato.

Detto schema trovasi, attualmente, presso il Comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

4) Disnan Umberto, nato a Udine il 30 agosto 1910 ed ivi domiciliato alla frazione Cussignacco, posizione n. 1507883. Dall'esame della certificazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti del signor Disnan, ivi compresa la documentazione relativa ai ricoveri cui si accenna non emergono elementi di giudizio che non siano stati già valutati in sede di emissione del decreto ministeriale del 29 novembre 1962, n. 1995388, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità tubercolosi cavitaria sinistra ed esiti di fibrotorace destro » riscontratagli dalla commissione medica di Udine nella visita collegiale del 3 agosto 1962.

Ciò stante, non si rende possibile adottare, nei riguardi del signor Disnan, nessun nuovo provvedimento non ricorrendo, nella fattispecie, alcuno dei motivi previsti dall'articolo 29 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che disciplina la revoca o la modifica dei decreti definitivi in materia di trattamenti pensionistici di guerra.

Il relativo fascicolo degli atti, pertanto, è stato restituito alla Corte dei conti, a cui era stato chiesto in visione, per le ulteriori deci-

sioni in ordine al ricorso giurisdizionale numero 613004 proposto dall'interessato avverso il succitato decreto di diniego.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FULCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per cui ancora non si è provveduto e quando si intende provvedere agli impianti di teleselezione nella città di Messina, tenendo presente che la località della Sicilia, anche di minore importanza, possiedono da tempo tali impianti. Il sostanziale sviluppo economico e l'incremento industriale e commerciale, rendono infatti improrogabile per gli operatori economici l'esigenza di poter disporre d'urgenza dei necessari collegamenti con la teleselezione. (24290)

RISPOSTA. — L'azienda di Stato per i servizi telefonici ha programmato la estensione del servizio teleselettivo con la gradualità e secondo piani imposti dalle difficoltà tecniche e dalla mole massiccia degli investimenti richiesti.

In tal senso è stato finora operato accordando la priorità delle realizzazioni ai centri di compartimento indicati dal piano regolatore telefonico nazionale.

Per quanto riguarda la realizzazione del servizio teleselettivo tra Messina e le più importanti città d'Italia, si comunica che essa rientra nella seconda fase del programma di automatizzazione attualmente allo studio in collaborazione fra la predetta azienda di Stato e la società SIP e che potrà avvenire prima del 1969.

Premesso quanto sopra, si precisa che attualmente Messina, oltre ad essere collegata in teleselezione da utente con Reggio Calabria, è collegata teleselettivamente nell'ambito compartimentale, con le seguenti città: Catania, Caltagirone, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Taormina.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GOLINELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che in data 12 maggio 1961 l'operaio D'Andrea Orazio di anni 21, dipendente dalla impresa di applicazioni protettive all'industria Santino e Mario Berand con sede centrale in Milano, al lavoro presso la centrale termoelettrica della Montedison di Fusina Porto Marghera (Venezia), essendo scivolato mentre scendeva da una impalcatura posta sopra un piano della centrale a 15 metri da terra, impalcatura sprovvista di scala, sostituita dalle traversine che servivano per fermare la stessa impalcatura, e senza protezione, cadeva a terra decedendo durante il trasporto all'ospedale – se gli organi periferici del Ministero abbiano svolto una indagine sui fatti e nella affermativa per conoscere se siano emerse responsabilità. (22932)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro è emerso che l'operaio di che trattasi è deceduto, per la frattura della base cranica, essendo scivolato da un ponteggio metallico installato nella sala caldaia della centrale termoelettrica della Montedison di Fusina Porto Marghera.

È infatti risultato che l'interessato, per salire sul ponteggio in parola o per discendere da esso, faceva uso dei relativi montanti, e non di apposita scala, in violazione dello espresso divieto di cui all'articolo 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

L'ispettorato del lavoro, a conclusione degli accertamenti, ha elevato contravvenzione a carico del responsabile della ditta ed ha inviato dettagliato rapporto all'autorità giudiziaria sui fatti cennati e sulle responsabilità connesse.

Il Ministro: BOSCO.

ISGRÒ. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia stato informato della vertenza insorta tra le autorità della marina di La Maddalena (Sassari) e la commissione interna del locale arsenale, vertenza che ha portato alle dimissioni della stessa commissione interna.

Premesso che il motivo di contrasto è da ricercarsi nella ingiustificata differenza esistente tra l'orario di lavoro degli impiegati dell'arsenale di La Maddalena e quello praticato dagli impiegati di tutti gli altri enti militari della sede, l'interrogante auspica che il ministro voglia intervenire perché la vertenza sia prontamente risolta con lo spirito di collaborazione a cui si richiama una recente circolare ministeriale diretta ai comandi periferici per disciplinare i rapporti con le commissioni interne. (23983)

RISPOSTA. — L'orario di lavoro seguito dagli impiegati in servizio presso gli stabilimenti di lavoro militari è in linea di massima

fissato in relazione ai cicli di produzione di detti stabilimenti.

Il problema dell'unificazione degli orari di lavoro nell'ambito non soltanto della marina, ma anche delle altre due forze armate forma oggetto di esame da parte degli organi competenti e si spera di pervenire al più presto ad una sodisfacente soluzione che contemperi le esigenze delle lavorazioni con le aspirazioni del personale interessato.

Il Ministro: TREMELLONI.

ISGRÒ. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, con riferimento alla risposta alla interrogazione n. 21494, se ritenga di dover aumentare i compensi per lavoro straordinario al personale di marina dei fari e segnalamenti marittimi. Ciò perché la quota corrispondente a 18 ore mensili è assolutamente inferiore alle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate.

L'interrogante auspica che il ministro voglia riesaminare la questione, anche alla luce del fatto che il personale di che trattasi non usufruisce attualmente del riposo settimanale, pur trattandosi di un diritto riconosciuto dalla Costituzione, ed inoltre non gode delle festività infrasettimanali previste dalle leggi in vigore. (24130)

RISPOSTA. — L'assegnazione dei compensi per lavoro straordinario può essere effettuata entro determinati limiti, per superare i quali, ricorrendo indilazionabili esigenze di servizio aventi carattere straordinario e contingente, occorre un'apposita autorizzazione da richiedersi annualmente al Ministero del tesoro a norma dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Per il prossimo anno sarà esaminata la possibilità di inoltrare detta richiesta per il personale dei fari e dei segnalamenti marittimi, al fine di poter concedere agli interessati il massimo di lavoro straordinario (55 ore mensili).

Il Ministro: TREMELLONI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se si stiano considerando ed attuando fin d'ora gli opportuni provvedimenti per evitare che nel prossimo autunno, quando si verificherà una prevedibile massiccia vendita di suini da parte degli agricoltori, il prezzo degli stessi non subisca una considerevole flessione. In particolare, poiché in conseguenza della infezione di peste suina verificatasi nel nostro paese, numerosissimi allevamenti hanno dovuto, per le note disposizioni, rinunciare da mesi alla vendita sia dei lattonzoli sia dei magroni che saranno quindi tutti destinati all'ingrasso ed alla conseguente immissione nei mercati dell'autunno, e poiché si ha ragione di temere che le esportazioni dei prodotti da essi derivati subiranno notevoli difficoltà per il loro collocamento sui mercati esteri; si chiede di conoscere se il ministro ritenga indispensabile ed urgente intraprendere tutte quelle azioni che, attraverso una limitazione delle importazioni di tutte le carni nel periodo della nostra prevedibile maggiore vendita e particolari facilitazioni per il collocamento delle carni fresche e lavorate, valgano a scongiurare il pericolo, purtroppo evidente, che gli allevatori di suini, già tanto duramente colpiti dalla infezione diffusasi, siano poi nuovamente e ancor più pesantemente danneggiati da sfavorevoli vicende di mercato. (22333)

RISPOSTA. — Occorre premettere che, come è noto, la regolamentazione comunitaria di mercato per le carni suine, entrata nella fase definitiva il 1° luglio 1967, prevede la libera importazione delle carni suine dai paesi terzi, sia pure vincolata al regime dei prelievi e dei prezzi limite.

Misure di salvaguardia, la cui adozione è riservata alla Commissione CEE per crisi registrata nell'intera Comunità, sono applicate, da tutti i paesi soci, nei confronti delle importazioni dai soli paesi terzi, e non sono possibili quando si tratta di sanare situazioni di crisi limitate ad un solo mercato nazionale.

Verificandosi queste situazioni, e precisamente nei casi in cui i prezzi scendano al di sotto del costo medio di produzione dei suini, definito « prezzo base » (di lire 459,40 il chilogrammo peso morto) e tendano a stabilizzarsi su tale livello, è consentita l'adozione di misure di intervento sul mercato della CEE, da realizzarsi con acquisti effettuati per mezzo dell'ammasso privato opportunamente finanziato, oppure tramite gli organismi all'uopo istituiti (organismi d'intervento).

Ciò premesso, si precisa che il Ministero ha attentamente seguito l'andamento del mercato dei suini, il quale, effettivamente, a causa della peste suina africana, ha subìto perturbazioni per le restrizioni necessariamente imposte dall'autorità sanitaria al movimento

del bestiame e per la contrazione del consumo e delle esportazioni.

C'è, per altro, da considerare che i focolai di peste suina sono ormai completamente estinti su tutto il territorio nazionale e che, sebbene le contrattazioni registrino un certo rallentamento, il mercato è caratterizzato da prezzi non cedenti, essendo il settore della trasformazione industriale interessato agli acquisti.

In tale situazione, non si ravvisa la necessità di particolari provvedimenti da parte del Ministero, il quale, però, continua a seguire l'ulteriore evolversi dell'andamento del mercato, per attuare prontamente, ove fosse necessario, gli opportuni interventi, consentiti dalla regolamentazione comunitária.

Il Ministro: RESTIVO.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali si è provveduto a rinnovare la giunta camerale di Livorno, disattendendo, in alcuni casi completamente, le indicazioni (terne) legittimamente richieste e date dalle varie organizzazioni di categoria. (24791)

RISPOSTA. — La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è stata sciolta con decreto 4 agosto 1967 a seguito delle dimissioni presentate dal Presidente della predetta camera e tenuto conto della circostanza che la maggior parte dei suoi membri risultava in carica da parecchi anni.

In base all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, il prefetto ha provveduto alla nomina dei componenti la nuova giunta. Tale nomina è stata approvata da questo Ministero in data 11 novembre 1967.

Ciò premesso, si ritiene opportuno ricordare che il citato decreto legislativo luogotenenziale n. 315 non prescrive che i prefetti debbano scegliere i membri delle giunte camerali fra i nominativi costituenti le terne fornite dalle associazioni di categoria.

Il Ministro: ANDREOTTI.

LUZZATTO E CACCIATORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se abbia diramato o ritenga diramare opportune istruzioni alle questure per chiarire che la comunicazione di comizi o riunioni in luogo pubblico, essendo, a norma della Costituzione, semplice notizia e non più richiesta di autorizzazione, va fatta in carta semplice, e non può essere preteso l'uso di carta bollata, come invece risulta praticano ancora talune questure. (22735)

RISPOSTA. — In base all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i promotori di una riunione in luogo pubblico od aperto al pubblico devono darne avviso almeno tre giorni prima al questore, il quale, per ragioni di ordine pubblico, di moralità e di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo, e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione stessa.

Dispone a sua volta l'articolo 15 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, contenente il regolamento per l'esecuzione del testo unico anzidetto, che ove, come nel caso, la legge prescriva per determinati atti l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi devono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge del bollo.

L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento e conserva l'altro negli atti di ufficio.

In proposito si osserva che la Corte costituzionale ha più volte affermato la legittimità dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per quanto concerne la disciplina delle riunioni in luogo pubblico, (vedi sentenze del 19 giugno 1956, n. 9; del 7 marzo 1960, n. 88; dell'11 luglio 1961, n. 54) il che fa ritenere che, nella fattispecie, conservi tuttora efficacia vincolante la norma dell'articolo 15 del regolamento di pubblica sicurezza laddove prescrive la presentazione di un duplo del preavviso in carta da bollo. Detta norma trova la sua giustificazione nel fatto che su tale duplo – il quale viene poi rilasciato alla parte interessata – è annotato il provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza. Tale provvedimento, quale che sia l'espressione usata (esempio: visto; nulla osta; preso atto, ecc.) ha il carattere di una autorizzazione amministrativa. Questa, per sua natura, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 41 lettera *b*) della tariffa allegato *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e successive modificazioni.

Con ciò resta precisato che assoggettato all'imposta di bollo non è il preavviso di riunione politica, ma il relativo provvedimento autorizzativo.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la ditta Settimio Cinicola, che estrae bentonite nel territorio di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) non ha mai provveduto al riassestamento del terreno dopo aver effettuato l'estrazione del materiale, arrecando così gravi danni a numerosi contadini, ed ha sempre ignorato qualsiasi disposizione di polizia mineraria.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare affinché la suddetta ditta si veda obbligata a osservare le leggi che regolano l'attività mineraria e a rispettare i diritti della collettività. (24337)

RISPOSTA. — Gli accertamenti appositamente condotti dal distretto minerario di Napoli, sotto la cui giurisdizione ricadono i lavori di che trattasi, non hanno posto in luce manchevolezze da parte della ditta Settimio Cinicola, titolare della concessione Vignale per la estrazione di prodotti bentonitici a Casalnuovo Monterotaro sia, in particolare, per quanto concerne il ripristino dei terreni dopo lo sfruttamento minerario, sia per quanto concerne, in generale, il rispetto delle vigenti norme di polizia mineraria.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MAZZONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di promuovere un più vasto intervento per la totale applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sul lavoro a domicilio, ovunque violate in generale e in particolare nel mantovano, ove risulta che oltre 1.500 lavoranti a domicilio sono prive di ogni tutela pur prescritta dalla legge. (22504)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti dall'ispettorato e dall'ufficio del lavoro di Mantova è risultato che le ditte (in numero di 81) iscritte nel registro dei committenti lavoro a domicilio di quella provincia effettuano in linea di massima le dovute registrazioni e provvedono al versamento dei prescritti contributi per le assicurazioni sociali.

Si sottolinea, per altro, che i vari settori di lavoro a domicilio sono attualmente carenti di una disciplina contrattuale collettiva per quanto concerne gli aspetti salariali e pertanto non è possibile al riguardo alcun utile intervento da parte di questo Ministero e dei suoi organi periferici.

Si aggiunge che alcuni lavoratori a domicilio, iscritti come ditte artigiane presso la camera di commercio, dispongono nella propria abitazione di una organizzazione tecnico-produttiva e di personale dipendente ed effettuano lavori per conto di aziende committenti lavoro a domicilio.

Risulta inoltre che taluni lavoratori che esplicano attività dipendente si dedicano nelle ore libere e nella propria abitazione, avvalendosi anche della collaborazione dei familiari, a particolari lavorazioni per conto di aziende committenti.

Le circostanze di cui sopra, difficilmente accertabili, costituiscono a giudizio dei menzionati uffici, la causa fondamentale della elusione delle norme di legge sulla tutela del lavoro a domicilio nonché di quelle sulla legislazione sociale.

In relazione a quanto precede, è stato pertanto effettuata nel 1966 una apposita indagine tendente a conoscere le esatte dimensioni del fenomeno in parola sul territorio nazionale, relativamente al settore della produzione di maglie e calze.

I risultati emersi sono attualmente all'esame della competente commissione centrale la quale dovrà formulare proposte e suggerimenti atti ad eliminare – mediante una più precisa e completa regolamentazione del lavoro a domicilio – gli inconvenienti riscontrati.

Il Ministro: BOSCO

MICELI E POERIO. — *Al Ministro della industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere il suo parere sulla esigenza di provvedere alla sistemazione della fornitura della energia elettrica nel comune di Spilinga (Catanzaro). Tale comune in passato era rifornito da una piccola centrale intercomunale (azienda Toraldo).

Con la sopravvenuta nazionalizzazione la popolazione, legittimamente, presumeva che l'ENEL, fedele agli indirizzi che ne giustificavano l'istituzione, avrebbe realizzato quelle urgenti opere che una piccola società privata, guidata esclusivamente dal criterio del profitto, aveva trascurato di attuare per garantire efficienza e sicurezza alla fornitura.

Dopo lunga e vana attesa, nel marzo 1966, il sindaco di Spilinga intervenne personalmente presso il direttore compartimentale

dell'ENEL di Catanzaro per esporre le condizioni di vetustà e di insufficienza degli impianti e delle reti e per richiederne la sostituzione e l'ammodernamento.

Analoghe richieste, in quell'epoca, rivolgevano le amministrazioni comunali di San Calogero, Rombiolo, Drapia, Ricadi. Ma nonostante le promesse, ad oltre un anno e mezzo di tempo, nulla è stato attuato. La rete di distribuzione interna di Spilinga è in disfacimento, i pali di sostegno tendono a staccarsi dai muri danneggiando i fabbricati, i fili vengono a contatto e bruciano, il tutto con grave danno e pericolo per i cittadini. Si aggiunga che non è stata ancora realizzata l'unificazione del voltaggio.

Per sapere perciò se, in tale situazione, il ministro intenda, affinché sia realizzata la sicurezza nelle forniture e sia scongiurato l'aggravarsi dei pericoli per la popolazione, intervenire perché l'ENEL, adeguandosi alle finalità di pubblico interesse ed agli indirizzi di priorità verso il mezzogiorno rurale che dovrebbero guidarne le scelte, provveda con sollecitudine, oltre che alla costruzione già progettata ed approvata del nuovo elettrodotto, alla completa sostituzione delle reti e degli impianti di illuminazione nel comune di Spilinga. (24150)

RISPOSTA. — Gli impianti di distribuzione acquisiti dall'ENEL in seguito al trasferimento dell'impresa Toraldo, sono pervenuti all'Ente in precarie condizioni per vetustà e mancanza di manutenzione.

L'ENEL è intervenuto, fin dal primo momento, con provvedimenti di urgenza intesi ad eliminare situazioni di pericolo ed assicurare una continuità nel servizio in tutta la zona in cui operava l'ex impresa Toraldo. Inoltre ha già in corso un notevole complesso di lavori, che, una volta ultimati, porteranno un sostanziale miglioramento nel servizio ed un potenziamento di tutta la rete.

Fra le opere realizzate sono da considerare la nuova linea a 20 chilowattora Porto Salvo-Tropea, che ha stabilito il collegamento con la stazione 150/20 chilowattora, di Vibo Valentia, ed il riclassamento dell'intera rete a media tensione da 15 a 20 chilowattora.

Tra le opere in fase di ultimazione sono la costruzione della linea a 20 chilowattora Tropea-Spilinga-Rosarno, che farà capo alla stazione 150/20 chilowattora di Rosarno e due nuove cabine di distribuzione proprio nel comune di Spilinga, di cui una nel centro urbano e l'altra nella frazione Panaia.

In un programma a più lungo termine è prevista la sistemazione delle reti di distribuzione a bassa tensione, già comunque interessate dai sopraddetti lavori di miglioramento.

Anche l'organizzazione territoriale dell'ENEL per quelle località è stata perfezionata, sia con la costituzione della nuova zona con sede in Vibo Valentia sia con l'istituzione di due squadre di esercizio completamente motorizzate, di cui una con sede in Tropea e l'altra a Rombiolo, che possono eseguire interventi sugli impianti con tempestività e celerità.

Quanto sopra detto vale anche per il servizio svolto nei comuni di San Calogero, Rombiolo, Drapia e Ricadi, prima serviti dalla azienda Toraldo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MINASI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda valutare con comprensione umana le conseguenze che si rovesceranno su molti lavoratori e sulle rispettive famiglie nell'applicare le direttive date ai direttori provinciali con le lettere circolari, con le quali si dispone la eliminazione dei soprannumeri e dei centri-scorta, che pur furono istituiti per esigenze di servizio.

Difatti, solo in provincia di Cosenza ben 43 lavoratori saranno costretti nel giro di 44 ore a lasciare la propria famiglia per raggiungere sedi distanti oltre 100 chilometri.

Se pertanto, ritenga di revocare delle disposizioni che incidono duramente su molti lavoratori e sulle loro famiglie. (24547)

RISPOSTA. — Questa amministrazione determina per ciascun ufficio locale postale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze di carattere permanente dei vari servizi.

All'uopo procede periodicamente a rilevamenti statistici, in base ai quali viene valutata l'entità di lavoro svolto nei vari uffici del territorio nazionale.

Per altro, a suo tempo vennero istituiti presso taluni di essi appositi centri scorta di personale, in soprannumero, a disposizione per la sostituzione delle unità dei vari uffici, assenti per congedo, per malattia o altre cause.

Sennonché, con l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 621, che prevede la

corresponsione di un compenso di intensificazione, da 2 a 5 ore di straordinario giornaliero, a seconda dell'importanza dei singoli stabilimenti postali per ogni unità mancante all'assegno, non trova più giustificazione il mantenimento in vita di detti centri scorta.

Pertanto si è resa necessaria la soppressione dei centri stessi, con l'applicazione del personale, ivi impiegato, negli uffici aventi l'assegno deficitario.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere in base a quali disposizioni si sia ordinato agli obiettori di coscienza che vengono dimessi per scontata pena dal reclusorio di Gaeta (Latina) di indossare subito la divisa militare, determinando da parte di essi il previsto rifiuto di obbedienza e quindi l'immediato arresto e conseguente denuncia al tribunale militare di Roma.

In precedenza i giovani obiettori di coscienza, espiata la pena detentiva, venivano invece rinviati a casa in attesa di nuovo richiamo alle armi; si dava così ad essi la possibilità di riconsiderare il rifiuto al servizio militare o quanto meno quella di rivedere i loro familiari e di attendere per qualche mese alle loro occupazioni. Si chiede se si reputi che il nuovo sistema, applicato per esempio ai signori Giuseppe Capurro e Giuliano Caleffi (entrambi « testimoni di Geova ») sia ingiustamente afflittivo e illegittimo, essendo scaduto il termine per la chiamata alle armi e non essendo computato agli effetti del servizio militare il tempo di detenzione.

Tenuto in fine conto del fatto che diversi obiettori di coscienza hanno già scontato tre o quattro anni di reclusione militare, l'interrogante chiede ancora se si ritenga opportuna una qualche misura di carattere amministrativo che quantomeno non aggravi l'attuale stato di cose, come in realtà è stato fatto con le disposizioni di cui alla presente interrogazione. (23951)

RISPOSTA. — I casi segnalati si sono verificati nel quadro di recenti direttive di ordine generale riguardanti l'impiego dei militari dimessi da carceri militari o civili.

Si è per altro già precisato che nei confronti dei militari obiettori di coscienza, al termine della pena detentiva rimangono immutate le preesistenti disposizioni secondo le quali i militari stessi sono collocati in congedo illimitato per essere precettati con la prima successiva chiamata alle armi.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

NAPOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del malcontento esistente tra i lavoratori della Calabria aventi diritto a rendite per l'infortunio, a causa del ritardo che interpone l'ufficio compartimentale INAIL di Catanzaro nelle relative liquidazioni.

L'interrogante ritiene urgente l'adozione di provvedimenti atti ad eliminare la causa di tale ritardo, che deriva dall'avvenuto trasferimento dell'ufficio medico compartimentale INAIL di Catanzaro a quello di Palermo, trasferimento che non consente, data la distanza fra le due sedi, all'ispettorato medico di compiere, con la necessaria tempestività, gli atti di sua competenza. (21889)

RISPOSTA. — È all'esame degli organi competenti dell'INAIL la possibilità di procedere alla nomina di un vice dirigente medico compartimentale per la Sicilia e la Calabria, la cui attività, affiancando l'opera attualmente svolta dal dirigente medico compartimentale, potrà rendere più sollecito il lavoro della sede di Catanzaro, anche per quanto riguarda la liquidazione delle rendite da infortuni sul lavoro o da malattie professionali.

Il Ministro: BOSCO.

ORLANDI. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali iniziative intendano assumere – tenuto conto che le vigenti norme vietano « la produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco » – al fine di consentire che, anche in Italia, possano essere messi in vendita quei tipi di sigarette, denominate *Bravo smokes* o *Guardian*, sigarette che vengono giudicate non nocive alla salute, per avere a base della loro composizione, non il tabacco, ma un nuovo surrogato del tabacco, la lattuga.

L'interrogante richiama l'attenzione dei ministri sul fatto che in taluni Stati – nello interesse dei potenziali consumatori – si è ritenuto opportuno autorizzare la vendita del tipo di sigarette soprarichiamato, considerando che la nicotina esercita un influsso deleterio sul sistema cardiovascolare e respi-

ratorio mentre l'azione esercitata dal surrogato in argomento sarebbe pressoché nulla. (24242)

RISPOSTA. — L'amministrazione dei monopoli di Stato, venuta a conoscenza che negli SUA erano state fabbricate e messe in vendita sigarette confezionate con materia prima diversa dal tabacco, si è subito premurata di assumere opportune informazioni circa l'iniziativa, al fine di poterne valutare i vari aspetti soprattutto in vista dell'incidenza che un'iniziativa del genere avrebbe potuto presumibilmente provocare sull'intero settore del tabacco.

Pertanto, sin dal mese di marzo 1967 l'amministrazione anzidetta si è rivolta, in via riservata, all'ambasciata d'Italia a Washington per ottenere alcuni pacchetti di sigarette *Bravo* e *Guardian* confezionate con lattuga, nonché informazioni sul conto delle sigarette stesse.

Esaminato il prodotto ricevuto (soltanto alcuni pacchetti di sigarette *Bravo* in quanto la ditta produttrice delle sigarette *Guardian* è risultata fallita) si è avuto modo di accertare che l'iniziativa non sembra destinata a suscitare apprezzabile interesse e ciò non soltanto per i risultati poco sodisfacenti che in passato hanno fornito tentativi analoghi a quello americano, ma anche perché allo stato delle cose non si può ritenere che il preparato a base di lattuga, usato per le sigarette *Bravo*, possa considerarsi il migliore succedaneo del tabacco.

Per le suesposte considerazioni l'amministrazione dei monopoli di Stato non ritiene che l'iniziativa americana possa ottenere un successo tale da giustificare una modifica delle vigenti norme che vietano la produzione, la fabbricazione, l'importazione e la vendita dei succedanei del tabacco.

Tuttavia l'amministrazione anzidetta, nell'ipotesi che in avvenire si prospettassero tentativi più concreti ed interessanti di quelli che non sembra sia capace di provocare l'apparizione sul mercato delle sigarette *Bravo*, non mancherà di proporre tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per adeguare le norme vigenti alle esigenze della nuova situazione.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

PIETROBONO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se gli sia noto il perdurante e sempre più grave disagio cui è assoggettata la popolazione della città di Frosinone a causa della insufficiente disponibilità di acqua che viene erogata a turni quotidiani di brevissima durata.

Per conoscere altresì lo stato dei finanziamenti e delle opere in via di esecuzione per l'imbrigliamento e per la posa delle nuove condotte di adduzione dell'acqua, nonché l'epoca entro la quale tali opere potranno essere ultimate.

Per conoscere infine se si sia provveduto al finanziamento delle opere necessarie al rifacimento ed ampliamento delle reti idriche interne che attualmente sono insufficienti ed a motivo del loro stato di logoramento subiscono forti dispersioni che ancor più riducono la già misera disponibilità di acqua. (24089)

RISPOSTA. — Il comune di Frosinone, che al censimento del 15 ottobre 1961 ha fatto registrare una popolazione totale di 31.155 abitanti, di cui circa 4 mila in case sparse di campagna (in gran parte provviste di pozzi locali), è oggi alimentato con una portata di circa 75 litri al secondo, di cui circa 65 litri al secondo a gravità dell'acquedotto Capofiume, tenuto in gestione dalla Cassa per il mezzogiorno, e circa 10 litri al secondo a sollevamento con acque locali mediante un vecchio acquedotto comunale. Pertanto, il centro abitato, disponendo di una dotazione di oltre 200 litri per abitante e per giorno, avrebbe assicurata l'alimentazione idrica costante senza alcun ricorso a turni di erogazione, così come, invece, avviene attualmente.

La causa principale della precaria situazione idrica dell'abitato, quindi, non è da attribuire alla denunciata « insufficiente disponibilità di acqua », bensì alle deficenze nella distribuzione interna dell'abitato, e ciò per i sottonotati motivi:

a) stato dissestato di tale rete interna, costruita molti anni addietro e che, in parte, ha subìto gli effetti negativi degli eventi bellici;

b) notevoli differenze di pressione delle varie condotte che talvolta partono dalle zone più elevate per andare ad alimentare le zone più basse del comune;

c) notevole incremento dei consumi nella parte più bassa, specie negli anni più recenti, a seguito della rapida espansione di costruzioni anche a carattere industriale;

d) abusi e deficienze che questa situazione ovviamente comporta.

Gli interventi più urgenti, pertanto, devono interessare anzitutto la sistemazione della rete interna del comune, anche per adeguarla a quelle che saranno le future esigenze, tenuto presente che nel nuovo piano regolatore generale acquedotti, di cui alla legge del 4 febbraio 1963, n. 129 è previsto un notevole aumento della portata per i futuri fabbisogni dell'anno 2015. Infatti, quando negli anni prossimi sarà aumentata la portata in arrivo all'abitato, si può fondatamente ritenere che le deficienze attuali non verranno meno se nel frattempo la rete interna non sarà stata adeguata per distribuire i futuri maggiori quantitativi di acqua.

La Cassa, infatti, ha previsto, nel programma esecutivo 1965-1969, il finanziamento di opere per circa 1.500 milioni per l'adeguamento e il potenziamento di tutto l'acquedotto Capofiume, allo scopo di consentire, tra l'altro, anche un notevole aumento della portata per il capoluogo di Frosinone. Tenuto conto di ciò, è assolutamente necessario – per i motivi anzidetti – che il comune di Frosinone disponga, nel frattempo, per un adeguato riattamento delle opere di rete interna, per assicurare che la disponibilità dei maggiori quantitativi di acqua vada a reale beneficio della distribuzione interna dell'abitato.

Per quanto attiene all'eventuale finanziamento delle opere di rete interna risulta che il comune di Frosinone ha già trasmesso al Ministero dei lavori pubblici un progetto generale e ottenuto una promessa di finanziamento parziale, invocando i benefici di cui alla legge del 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro: PASTORE.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato provveduto all'installazione nell'ufficio postale di Lutirano (Firenze) (50030) di un apparecchio telefonico per assicurare il collegamento con l'ufficio postale e telegrafico di appoggio di Borgo San Lorenzo per la trasmissione e la ricezione dei telegrammi.

L'interrogante fa presente che la mancanza di tale servizio provoca notevoli inconvenienti e danni alla popolazione servita dall'ufficio postale di Lutirano. Infatti il corriere postale che da Marradi recapita posta e telegrammi a Lutirano parte ogni mattina alle ore 9,30 per cui tutti i telegrammi che per telefono vengono trasmessi dopo tale ora dal centro di appoggio di Borgo San Lorenzo vengono recapitati a Lutirano con il corriere della mattina successiva.

Chiede pertanto di voler esaminare l'opportunità di ovviare a questa grave mancanza che importa soltanto la modesta spesa dell'installazione di un apparecchio telefonico poiché esiste già la linea per il servizio di posto telefonico pubblico e privato. (23984)

RISPOSTA. — Superate alcune difficoltà tecniche che ne hanno ritardato l'installazione, il 18 ottobre 1967 l'agenzia postale di Lutirano è stata dotata di un apparecchio telefonico.

Si procederà all'attivazione del servizio fonotelegrafico appena si sarà pronunciata la commissione centrale per gli uffici locali che è stata già all'uopo interessata.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

ROBERTI, CRUCIANI, ROMEO E SERVELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali interventi intendano compiere per evitare la minacciata cessazione di attività da parte degli stabilimenti tessili Further di Treviglio (Bergamo), Carbonate di Como e Parabiate di Milano, per i quali già sono minacciati i licenziamenti di varie centinaia di dipendenti.

Gli interroganti sottolineano la gravità della situazione che tale cessazione andrebbe a provocare nelle province suddette ed in specie nella provincia di Bergamo, dove già si sono verificati, sempre nel settore tessile, in questi ultimi tempi, altri massicci licenziamenti di centinaia di lavoratori della manifattura Erba e di altre industrie. (20867)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo eseguiti è emerso che la società per azioni Further con stabilimento in Treviglio, Carbonate e Parabiago, in cui sono occupati complessivamente oltre 500 dipendenti, si è venuta a trovare negli ultimi anni in gravi difficoltà economico-produttive, in conseguenza soprattutto di motivi tecnici connessi al logorio dei macchinari. Malgrado ripetuti interventi effettuati dagli azionisti al fine di consentire la continuazione dell'attività, si sono registrati negli ultimi esercizi notevoli perdite di gestione, con conseguente aumento dell'esposizione debitoria della società.

In data 23 maggio 1967, su istanza di taluni creditori, il tribunale di Milano ha pertanto pronunciato la dichiarazione di fallimento nei confronti del lanificio in parola.

Dal canto suo il ministro delle partecipazioni statali ha comunicato di non aver potuto adottare alcuna iniziativa in favore della società, avendo le partecipazioni statali totalmente impegnato le proprie risorse finanziarie nell'attuazione dei programmi già approvati dal Parlamento.

I 295 operai ancora in forza a quella data sono stati licenziati il 27 maggio 1967, mentre gli impiegati sono stati trattenuti in servizio sino al 31 maggio 1967.

Per quanto concerne il pagamento dei salari arretrati, risulta che il curatore fallimentare vi ha già provveduto nei mesi di giugno e luglio 1967, mentre restano da liquidare l'indennità di anzianità, la gratifica natalizia, l'indennità di preavviso, il premio di produzione e l'equivalente delle ferie non godute.

Secondo le previsioni del cennato curatore, a tutti i lavoratori potranno essere liquidati per intero le spettanze dovute, in quanto si prevede l'esistenza di una massa attiva fallimentare superiore all'ammontare delle passività.

La Cassa integrazione guadagni ha corrisposto, dal canto suo, la prescritta indennità a tutti i lavoratori per i quali essa è stata richiesta, fino all'ultimo giorno della effettiva prestazione lavorativa.

Risulta che il prefetto di Como ha consegnato ai sindaci dei comuni di Carbonate e di Locate Varesino una somma di danaro la quale è stata distribuita ai lavoratori del posto licenziati dalla società di che trattasi, in relazione alle esigenze di ciascuno di essi.

Gli uffici del lavoro di Milano, Bergamo e Como, hanno svolto e continuano a svolgere ogni utile interessamento al fine di reperire un'adeguata occupazione ai lavoratori il cui collocamento, a causa dell'età avanzata e della particolare qualifica professionale, presenta difficoltà.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere come intenda procedere, in fatto di mezzi finanziari e tempo di attuazione, alla integrale elettrificazione delle zone rurali del paese che, stando alla recente indagine ENEL, interessa ben 1.700.000 cittadini.

L'interrogante sottolinea la priorità umana, sociale ed economica del provvedimento, necessario al raggiungimento di un adeguato grado di sviluppo e di benessere in certe zone ed indispensabile ad evitare ulteriori dannosi esodi di popolazioni. (23504)

Risposta. — Nel settore dell'elettrificazione rurale sono già stati disposti particolari interventi con la legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde n. 2) che prevede provvidenze contributive nel quinquennio 1966-1970 per un ammontare di 47,50 miliardi di lire, di cui 38 a carico dello Stato e 9,50 a carico dell'ENEL.

L'articolo della citata legge n. 910 prevede, poi, la formazione di una commissione regionale, che, sulla base del riparto territoriale della disponibilità, da effettuarsi con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, formula i programmi degli interventi in ciascuna regione per lo sviluppo della elettrificazione rurale. Nell'ambito dei predetti programmi, l'ENEL predispone i piani esecutivi, sui quali la commissione esprime parere tecnico, che vengono approvati con decreto del ministro dell'agricoltura e foreste.

Altri interventi di notevole rilievo sono previsti dal disegno di legge predisposto in materia da questa amministrazione e già approvato dal Consiglio dei ministri, col quale sono stati messi a disposizione del settore, per il periodo dal 1967 al 1973, altri 56,25 miliardi di cui 45 a carico dello Stato e 11,25 a carico dell'ENEL.

Con i predetti interventi, ammontanti complessivamente a 104 miliardi circa, sarà possibile estendere il servizio elettrico ad una popolazione di circa 1 milione di persone abitanti nelle campagne, che ora ne è sprovvista.

Agli interventi anzidetti sono poi da aggiungere le iniziative della Cassa per il mezzogiorno nei comprensori irrigui rientranti nella sua competenza, ai sensi degli articoli 6, 7 e 27 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Tenuto conto che dei 1.700.000 di abitanti che secondo l'indagine svolta dall'ENEL alla fine del 1965 erano ancora privi di energia elettrica, circa 491 mila dimorano solo stagionalmente in località non elettrificate, il problema dell'elettrificazione rurale può considerarsi avviato a concreta soluzione con la attuazione delle provvidenze anzidette.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Andreotti.

SINESIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se si trovi a conoscenza dello stato di disagio esistente nella classe dei sottufficiali della guardia di finanza, a causa della recrudescenza dei trasferimenti-lampo che da un certo tempo a questa parte pare che siano stati ripristinati in alcuni comandi di legione.

Tali sistemi, specialmente se rivolti a sottufficiali che da cinque-sei anni si trovano in una determinata località, dove magari, a prezzo di duri sacrifici hanno potuto procedere all'acquisto di una casa a riscatto ed indirizzare i loro figlioli nelle locali scuole, ottengono risultati negativi perché, tra questi si diffonde un certo senso di sfiducia ed un conseguente abbattimento morale, in quanto si viene, così, ad aggravare la loro situazione economica e a far sorgere il problema, assai difficile da risolversi, del come potranno cavarsela col misero stipendio che percepiscono, specie se il trasferimento riguarda un militare che viene spostato da un piccolo centro ad una città dove il prezzo di affitto di una abitazione raggiunge cifre iperboliche.

L'interrogante, chiede, pertanto, che vengano riveduti gli ultimi trasferimenti, dando magari ai militari un ragionevole preavviso. (24327)

RISPOSTA. — La situazione concernente i trasferimenti del personale del corpo della guardia di finanza ha, da tempo, subìto una favorevole evoluzione, in quanto sono stati apportati temperamenti alle disposizioni concernenti i movimenti d'autorità, qui di seguito descritti.

Agli avvicendamenti di legione, precedentemente stabiliti al raggiungimento dei 15 anni di permanenza, sono stati sostituiti avvicendamenti per le sole promozioni da brigadiere a maresciallo ordinario e da finanziere ad appuntato. La massa dei trasferimenti in argomento si è pertanto mediamente ridotta da circa mille a non più di 400 unità.

L'esclusione dall'avvicendamento per lunga permanenza di sede, prima prevista per i militari che si trovavano a meno di due anni dal congedo, comprende ora tutti coloro che debbono essere collocati a riposo nel successivo quinquennio.

L'incompatibilità di residenza, prima commisurata ad uno stretto criterio territoriale (i militari non potevano prestare servizio in reparti dislocati nell'ambito della provincia in cui era compreso il loro comune di nascita o quello di residenza delle famiglie originarie), è stata di recente modificata, ponendo a base del problema un concetto funzionale-operativo, per cui sorge incompatibilità soltanto per l'appartenenza a reparti che hanno circoscrizione sul comune in cui risiedono le famiglie originarie dei militari e delle consorti, quando i relativi componenti esercitano attività industriali, commerciali o professionali di un certo rilievo.

I trasferimenti-lampo, per altro limitati, cui accenna l'interrogante, possono essere stati determinati da inderogabili necessità operative, quali le particolari esigenze della legione di Trento, per la delicata situazione ambientale alto-atesina; il rinforzo degli effettivi della legione di Cagliari, per le aumentate attività industriali della regione; gli spostamenti di personale verso le regioni meridionali, per le aumentate esigenze di vigilanza permanente presso i sansifici, connesse con i recenti provvedimenti legislativi sugli oli di oliva; le necessità della vigilanza continuativa presso gli zuccherifici nel corso della campagna saccarifera nazionale.

Per quanto concerne, infine, l'auspicato preavviso dei movimenti si fa presente che, salvo casi imposti da necessità operative, gli interessati vengono sempre resi dedotti dei trasferimenti con ampio margine di tempo.

Il Ministro: PRETI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere in base a quale criterio la Gestione case per lavoratori, nel procedere con gli assegnatari alla stipula dei contratti di compravendita mediante iscrizione di ipoteca legale di alcuni alloggi, non tenga conto della effettiva data di assegnazione, imponendo ad alcuni lavoratori un pagamento maggiore e non dovuto.

Per esemplificazione, è tale il caso di Pungitore Francesco il quale, avuto in assegnazione un alloggio INA-Casa nel maggio 1952, in Taranto, nell'edificio H/E di via A. Manzoni, cantiere n. 1844 e autorizzato, poi, dalla stessa direzione generale dell'INA-Casa a trasferirsi dal piano terra al secondo piano, nello stesso edificio e in un uguale appartamento, nel momento della stipula del contratto di compravendita con ipoteca legale, è stato fatto risultare quale assegnatario solo a decorrere dal giugno 1961 – data dell'autorizzato cambio di alloggio – anziché dal maggio 1952 e si è visto obbligato a pagare in più una notevole somma rispetto ad altri assegnatari di uguali alloggi.

Poiché tutto ciò rappresenta un danno ingiusto, si desidera conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per riparare sia in favore del Pungitore Francesco sia di quegli altri assegnatari che si sono venuti a trovare nelle identiche situazioni. (21639)

RISPOSTA. — La GESCAL, in sede di predisposizione dei contratti di compravendita

degli alloggi INA-Casa, con iscrizione di ipoteca legale, accredita l'ammontare dei canoni netti versati dagli interessati a decorrere dalla effettiva data dell'assegnazione.

Nella fattispecie prospettata dall'interrogante, relativa al lavoratore Pungitore Francesco è risultato che, a causa del cambio di appartamento effettuato dall'interessato nel 1961, è stata, per errore, stabilita una data di decorrenza dei canoni versati diversa da quella effettiva.

Lo schema del contratto di compravendita, opportunamente rettificato, è stato già trasmesso al notaio per la stipula definitiva.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione di guerra di Pepe Francesco Paolo, da Palagianello (Taranto) già sottoposto a visita collegiale presso l'ospedale militare della marina di Taranto il 9 maggio 1966. (23388)

Risposta. — La pratica di pensione di guerra n. 1153087 relativa al signor Francesco Paolo Pepe è stata definita negativamente con decreto ministeriale dell'8 giugno 1967, n. 2261956.

Tale decreto, adottato in conformità del parere espresso dal Comitato di liquidazione nella seduta del 23 maggio 1967, è stato regolarmente notificato all'interessato il quale, infatti, ha presentato alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale iscritto al n. 733578.

Si assicura l'interrogante che non appena detta magistratura avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine al cennato gravame, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: Braccesi.

TAVERNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risponda a verità che il Ministero degli esteri avrebbe espresso parere favorevole alla partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia alla fiera di Klagenfurt dell'11 agosto 1967, mentre il Governo italiano decideva di non partecipare ufficialmente alla mostra di Vienna.

In caso affermativo, se ritenga che una tale contrastante condotta crei equivoci sul reale atteggiamento dell'Italia e possa dare adito ad interessate speculazioni. (24682)

Risposta. — Questa amministrazione non è stata mai interpellata circa la partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia alla fiera di Klagenfurt. Allorché venne informata della partecipazione stessa, dispose che quel console generale d'Italia non intervenisse all'inaugurazione.

A differenza della fiera di Vienna, quella di Klagenfurt ha carattere locale e modesta rilevanza.

Il Sottosegretario di Stato: Lupis.

USVARDI e ACHILLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponda al vero la notizia apparsa su diversi giornali e riviste secondo la quale le autorità giapponesi hanno dichiarato di aver esportato in Italia nel 1966 100 mila accendini che non risulterebbero ai nostri organi di controllo.

Se la notizia fosse vera vorrebbe dire che gli accendi sigari giapponesi sono stati immessi sul nostro mercato attraverso i canali del contrabbando. Secondo, poi, una inchiesta pubblicata su di un settimanale a grandissima tiratura in questi giorni il contrabbando degli accenditori è particolarmente violento al punto di poter stabilire con sufficiente approssimazione che in Italia un accendisigari su due viene acquistato di contrabbando.

Uno dei motivi di questa anomala e pesante situazione che provoca un grave danno allo Stato, con la evasione della tassa di importazione oltre, fra l'altro, la notevole uscita dal nostro paese di valuta pregiata, è dovuto all'alto prezzo ufficiale praticato dal Consorzio industriale fiammiferi, unico importatore e distributore in Italia.

Gli interroganti auspicano che questa situazione vada modificata, soprattutto mentre si afferma ufficialmente che è in aumento la vendita di fiammiferi nel paese, e si possa operare attivamente contro il contrabbando allineando i prezzi di vendita in Italia a quelli di vendita all'estero. (23050)

Risposta. — Il fenomeno dell'illecita introduzione in Italia di apparecchi automatici di accensione, pur se cristallizzato nelle sue dimensioni ed anche se di ridotta pericolosità rispetto al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, attesa anche la tenuità dell'imposta oggetto della violazione in rapporto al valore medio di ciascun apparecchio contrabbandato, viene energicamente perseguito dai reparti della guardia di finanza, sia con

interventi specifici sia in occasione della normale attività operativa.

I dati relativi ai più recenti sequestri di apparecchi automatici di accensione operati dal corpo sono i seguenti:

— anno 1965 n. 40.957;

— anno 1966 n. 37.730;

— anno 1967 n. 35.382 (fino al mese di settembre).

È indubbia, comunque, la difficoltà di infrenare l'attività contrabbandiera in parola, attesa anche l'impossibilità di colpire a fondo l'illecito traffico che si verifica tramite viaggiatori e turisti in entrata, dato che trattasi di oggetti tascabili di ridotte dimensioni il cui controllo sulle persone implicherebbe, come è facilmente comprensibile, la paralisi del movimento alle frontiere.

Circa la correlazione posta dall'interrogante tra l'attuale situazione del settore di cui trattasi e la politica dei prezzi praticata dal Consorzio industriale fiammiferi, va considerato che l'attuale livello dei prezzi degli accenditori consente allo Stato di tutelare il gettito di imposta che grava sui fiammiferi. Va precisato, infatti, che nel 1966 per imposta sui fiammiferi è stata incassata la somma di lire 24,5 miliardi, mentre nello stesso periodo la vendita delle marche contrassegno sugli accenditori ha consentito un introito di appena 101 milioni.

È naturale, però, che la dilatazione delle vendite dei fiammiferi può consentire gradualmente una riduzione dei prezzi degli accenditori sino al limite in cui non si arrechi alcun pregiudizio al cespite principale dei fiammiferi.

Il Ministro: PRETI.

VALITUTTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere l'elenco dei comuni che sono compresi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico, di cui all'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 717. (23691)

RISPOSTA. — I comprensori irrigui e le zone di valorizzazione connesse, nei quali la Cassa per il mezzogiorno interverrà ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717 ed in applicazione alle direttive del piano di coordinamento, sono ben 99; la loro delimitazione è stata effettuata tenendo conto della configurazione geografica e della classificazione di bonifica, e non sulla base di confini amministrativi.

In detti comprensori ricadono totalmente o parzialmente i territori di ben 1.218 comuni. Pertanto nella impossibilità materiale di elencare, qui di seguito, un così gran numero di comuni, distinti a seconda che il loro territorio ricada totalmente o parzialmente in un comprensorio, gli uffici di questo Comitato sono a disposizione dell'interrogante per la relativa documentazione di dettaglio.

Per quanto riguarda i comuni inclusi nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico, si rinvia, rispettivamente, alle pagine 334-337 e 179-197 del Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel mezzogiorno, che ne contengono la completa elencazione.

Il Ministro: PASTORE.

VENTUROLI, TOGNONI, SACCHI, ROSSINOVICH, MAZZONI, ABENANTE, BIAGINI E SULOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere in base a quali motivi la *Rassegna della stampa* curata dall'INPS, che raccoglie e divulga gli articoli che trattano dei problemi della previdenza ignora sistematicamente, nelle suddette recensioni, giornali e riviste come l'*Unità* e *Rinascita* che pure trattano, con non minore competenza e autonomia di giudizio, tali problemi. (21790)

RISPOSTA. — La *Rassegna della Stampa*, pubblicazione mensile dell'INPS destinata agli uffici dell'istituto per l'aggiornamento professionale dei dipendenti, raccoglie articoli concernenti studi, documentazioni tecniche e problemi attinenti l'ordinamento e la legislazione previdenziale, con particolare riguardo alla materia che interessa l'attività dell'INPS.

Per il suo specifico settore d'esame e per lo scopo didattico che persegue, essa non si occupa invece di questioni che, pur concernendo la previdenza sociale, attengono alla cronaca.

Si aggiunge che la *Rassegna* si occupa unicamente di quanto appare sulla stampa quotidiana e pertanto include tra le pubblicazioni consultate le varie edizioni de *L'Unità* e non invece il periodico *Rinascita*.

Il Ministro: BOSCO.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO